

LDXVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Bilancio del tesoro (Discussione)	19914
ASTENGO	19916
CARCANO (ministro)	19916
MANNA (della Commissione generale del bilancio)	19914-16
Comunicazioni della Presidenza:	
Completamento di Commissioni:	
MEZZANOTTE	19945
PRESIDENTE	19898
Disegni di legge (Discussione):	
Modificazioni alla legge per la città di Roma	19907
BARZILAI	19911-13
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	19907-08-10-12
LEALI	19907
LUZZATTI	19908-09
SANTINI (relatore)	19909-13
Interrogazioni:	
Trattamento usato ad una signora condannata (Maria Rygier):	
FACTA (sottosegretario di Stato)	19898
VIAZZI	19899
Passaporti:	
CAPECE-MINUTOLO	19900
FACTA (sottosegretario di Stato)	19900
POMPILJ (sottosegretario di Stato)	19900
Scuole di architettura:	
CIUFFELLI (sottosegretario di Stato)	19901-02
DE SETA (Fatto personale)	19902
ROSADI	19901
Linea Roma-Tivoli:	
BACCELLI ALFREDO	19904
DARI (sottosegretario di Stato)	19903
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	19945
LEALI	19946
MEZZANOTTE	19945
PRESIDENTE	19945
Proposta di legge (Svolgimento):	
Circolo delle armi di terra e di mare in Roma:	
CASANA (ministro)	19906
MARAZZI	19904
MIRABELLO (ministro)	19906
Costituzione del comune di Sannicola (Approvazione)	19907

Relazioni (Presentazione):

Aggiunta all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano (MARAINI CLEMENTE)	Pag. 19914
Bilancio della guerra (PAIS)	19943
Servizi del Ministero delle finanze (LACAVA)	19943

Votazione segreta (Risultamento):

Costituzione in comune autonomo della frazione di Sannicola distaccandola dal comune di Gallipoli	19944
Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906	19943
Approvazione della convenzione di commercio e di navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906	19943
Approvazione della convenzione 25 giugno 1907 per la concessione della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città ed autorizzazione all'esercizio della medesima da parte della Direzione delle ferrovie dello Stato; conversione in legge del regio decreto 21 luglio 1907, n. 386, che approvò la convenzione dell'11 stesso mese per la cessione alla Società nazionale di ferrovie e tramvie dell'esercizio della linea Brescia-Iseo	19943
Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi	19944
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909	19944

La seduta comincia alle 14,10.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione.

CIMATI, segretario, legge:

6895. L'onorevole deputato Bracci pre-

senta una petizione a firma di 5313 salariati comunali, provinciali e delle opere pie, i quali chiedono che i loro stipendi vengano migliorati e che le loro condizioni di carriera e di pensione vengano assicurate a norma di apposite leggi.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ginori-Conti, di giorni 10; Pavia, di 2; Morando, di 2; Poggi Tito, di 3; Maraini Emilio, di 3; Venditti, di 2; Dal Verme, di 3; Raineri, di 8; Matteucci, di 27; Brizzolesi, di 3; Albertini, di 3; Giaccone, di 3; Calleri Giacomo, di 3; Battaglieri, di 3; Di Saluzzo, di 3; Farinet Alfonso, di 3; Medici, di 3; Baragiola, di 3; Barracco, di 3; Bastogi, di 3; Benaglio, di 3; Berenini, di 3; Calissano, di 3; Cameroni, di 3; Campi Emilio, di 3; Cornaggia, di 3; Costa-Zenoglio, di 3; Da Como, di 3; D'Aronco, di 3; De Luca Ippolito, di 3; De Michele-Ferrantelli, di 3; Di Trabia, di 3; Donati, di 3; Fabri, di 3; Florena, di 3; Furnari, di 3; Goglio, di 3; Gorio, di 3; Graffagni, di 3; Lucchini, di 3; Di Stefano, di 3; Compans, di 3; Marescalchi, di 3; Margaria, di 3; Massimini, di 3; Melli, di 3; Pozzi Domenico, di 3; Scalini, di 3; Ronchetti, di 3; per motivi di salute, gli onorevoli: Guastavino, di giorni 15; Pilacci, di 15; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Castiglioni, di giorni 5; Carugati, di 15; Lucifero Alfredo, di 10.

(Sono conceduti).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Giusta l'incarico, conferitomi dalla Camera, di sostituire l'onorevole Lucchini, che ha cessato di far parte della Camera, nella Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge relativo al domicilio coatto, ho chiamato a far parte di detta Commissione l'onorevole Rosadi. (Approvazioni).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Viazzi al ministro dell'interno, « per sapere quali siano i suoi criteri intorno alla inflessibilità dei regolamenti carcerari per quanto

riguarda i condannati in espiazione di pena in rapporto alle condizioni della loro salute, e per sentire se non creda umano e doveroso un trattamento di riguardo verso la signora Maria Rygier condannata a Milano per reato di opinione ».

Ha facoltà di rispondere il sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Non mi pare che l'onorevole Viazzi abbia ragione di richiamare l'attenzione del Governo sulle troppo inflessibili disposizioni regolamentari, per quanto riflette le nostre carceri.

Non starò a ricordare all'onorevole Viazzi che una profonda modificazione nel regime carcerario fu portata col decreto del 1903, col quale appunto vennero abolite diverse di quelle norme che avevano vero carattere di soverchia asprezza.

Dirò soltanto questo, che in questi ultimi anni una grande modificazione si è fatta nel trattamento dei carcerati, sebbene giovi ricordare come non sia facile tenere la disciplina negli stabilimenti carcerari, che ricoverano, in mezzo a pochissime persone, degne di riguardo, una grande quantità di gente, che ordinariamente è resistente ad ogni freno di disciplina.

Detto questo, ricorderò solo le ultime modificazioni avvenute: si abolirono i ferri e la camicia di forza, si ridusse il limite massimo della segregazione cellulare, si rese meno grave l'isolamento prolungato, si escluse la possibilità di un rigore eccessivo nei casi di gravi mancanze, si abolì tutto quanto potesse suonare soverchia durezza nella disciplina, si stabilì che i medici dovesseo sempre dare il loro parere quando si trattava di carcerati che anche lontanamente potessero lasciar supporre un principio di malattia.

Insomma si può dire, onorevole Viazzi, che in questi ultimi tempi si andò sempre attenuando il regime carcerario, tanto che gli stessi funzionari preposti alla funzione molto difficile e delicata di tenere la disciplina nelle carceri, ormai trovano troppo blanda la disciplina medesima.

Quindi non credo proprio che l'onorevole Viazzi abbia ragione quando accenna a troppo rigorosi e aspri modi di detenzione nelle nostre carceri, e credo anzi che, pur dovendosi conciliare la disciplina, che, in questo caso, è di per sè stessa difficilissima e si svolge in un ambiente che è quanto vi è di più malsano e rigoroso, il modo come

funziona questo servizio si possa dire tale da non lasciare nulla a desiderare, sia dal lato della pietà, come da quello della disciplina nel trattamento dei condannati.

Debbo quindi, proprio coscenziosamente, dire all'onorevole Viazzi che egli non ha nessun motivo di muovere quei lamenti che sono espressi nella sua interrogazione.

Passando alla seconda parte della sua interrogazione, che riflette il caso della signora Rygier, dirò all'onorevole Viazzi che non vi è nessuna ragione per ritenere che contro questa signora siano stati usati mezzi repressivi, che possano comunque danneggiarla.

La signora Rygier affetta da leggiera congiuntivite, e diligentemente esaminata e curata dai medici, dimora nella parte più sana del carcere, in una cella bene esposta, sicchè nemmeno lontanamente è da temersi che si possa nuocere alla sua salute.

In seguito alla interrogazione dell'onorevole Viazzi ho voluto ancora assumere speciali informazioni, e queste sono tutte nel senso che, se ci sono riguardi conciliabili coi regolamenti da poterle usare, per sua salute, le saranno usati. Sotto questo rapporto quindi l'onorevole Viazzi non ha nessun motivo di dolersi.

Quindi, tanto nella parte generica quanto nella parte specifica, l'interrogazione dell'onorevole Viazzi non ha buona e seria consistenza e sono persuaso che, se l'onorevole interrogante avrà la bontà di visitare questa signora (*Oh! oh! — Ilarità*) che tanto lo interessa, troverà che essa stessa non avrà nessun motivo di lagnarsi del trattamento che le si usa nel carcere. Con queste spiegazioni spero che l'onorevole Viazzi si dichiarerà soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Viazzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VIAZZI. Non posso dichiararmi completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato poichè egli non ha (e la colpa sarà mia, perchè forse non mi sono abbastanza spiegato nel testo della interrogazione) bene afferrato il significato della mia domanda e le intenzioni che mi mossero. Io non censuro ora i regolamenti carcerari per la loro particolare durezza. L'ho già fatto in sede di bilancio. Ora voglio accennare all'inflessibilità dei regolamenti carcerari che non tengono conto della diversità, diremo così, degli inquilini degli stabilimenti di pena, diversità che riguarda

la varia natura dei reati che questi individui hanno potuto commettere, e si riferisce anche alle qualità personali dei detenuti; perchè, volere o no, abbiamo i veri e propri delinquenti da una parte, ed i semplici contravventori ad una data disposizione di legge dall'altra.

Credo quindi che sarebbe utile che il nostro regime carcerario diventasse più elastico, più plastico e più adattabile alle varietà dei tipi, secondo il trattamento che questi diversi tipi possono reclamare.

La signora Maria Rygier, la sorte della quale mi ha indotto a presentare questa interrogazione, può essere benissimo soddisfatta, quantunque la cosa mi sembri più che strana, dei cinque anni di carcere cui è stata condannata per reato di opinione, come pare voglia supporre l'onorevole sottosegretario. Ma sappiano i colleghi che fu condannata per reato di pensiero, per propaganda di idee, sia pure di quelle idee antimilitariste che così grande ma così poco saggio sgo-mento gettano all'intorno. Ed è bene sappiano anche che io non sono stato sollecitato da lei a fare l'interrogazione, ma soltanto vi fui indotto dalle notizie apparse sopra i giornali.

Conosco un po' di fama questa donna, la quale si è agitata nei comizi di Milano quasi alla ricerca del martirio, spronata, tuttavia, da un altissimo ideale di fratellanza umana.

Mi è stato detto che essa è debole di salute, che è sofferente e minacciata da una terribile malattia.

Ora ciò poteva e doveva preoccupare qualunque animo gentile; ed io amo sperare che, indipendentemente dal contenuto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, la mia interrogazione possa avere servito a qualche cosa, non fosse altro a richiamare l'attenzione e la diligenza dei funzionari preposti all'amministrazione delle carceri di Milano intorno allo stato di salute della signora Maria Rygier.

Sotto tale punto di vista posso compiacermi di avere presentato la mia interrogazione, anche se la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato non è stata appagante.

Si tratta, come ho detto, di un reato di opinione, si tratta di una pena notevolmente grave, perchè si accumularono diverse condanne in base ad articoli che vennero successivamente da questa donna pubblicati: si tratta insomma di qualche cosa che me-

rita, in linea di principio, ed indipendentemente affatto dalla persona che ha prestato occasione alla mia interrogazione, di essere ben ponderata dal legislatore.

Insomma, noi vorremmo che, nell'introdurre disposizioni più umane nei regolamenti carcerari, il cammino nostro fosse più rapido; e vorremmo pure che immediata fosse quella distinzione fra condannati e condannati, che non riduca al livello del volgare accoltellatore chi espia il peccato di aver manifestato un pensiero libero contro l'opinione corrente, che niuno è in grado di assicurare sia l'opinione migliore.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Capece-Minutolo ai ministri dell'interno e degli esteri « per sapere se non credano necessario di portare una radicale modificazione ai passaporti a ciò si possano meglio identificare le persone alle quali sono rilasciati ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. La materia dell'interrogazione dell'onorevole Capece-Minutolo è veramente di competenza del mio collega degli esteri, e quindi lascio a lui di spiegare quali norme più sicure si possano in caso adottare. Per parte mia mi limito a dir questo: che qualunque norma che valga a rendere più serio ed efficace questo servizio, non può essere che bene accolta dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Allorchè si compierono gli studi per la compilazione del regolamento del 31 gennaio 1901 sulla concessione dei passaporti per l'estero, venne ventilata anche la questione concernente le guarentigie per la sicura e pronta identificazione dei titolari dei medesimi.

Ciò era tanto più necessario, in quanto che si sapeva come non infrequenti fossero le illegittime cessioni dei passaporti dai titolari ad altre persone, sia a fine di lucro, sia per favorire amici o parenti che, per motivi di varia indole, o non volevano, o non potevano chiedere il passaporto nel loro nome.

Si esaminò lungamente se non fosse utile ed opportuno esigere che ad ogni passaporto venisse applicato il ritratto fotogra-

fico del titolare, ma si doverono considerare varie cose. Anzitutto che si sarebbe cagionato un onere finanziario gravissimo a povera gente, verso la quale si intendeva invece usare agevolazioni, come dimostra l'articolo 5 della legge sulla emigrazione, in forza del quale i passaporti sono concessi gratuitamente. Sono pure gratuiti i documenti per ottenerli, ed è accordato il prolungamento del valore del passaporto da uno a tre anni. Si dovettero considerare altresì le difficoltà immense, a cui si sarebbero esposti i nostri operai e giornalieri, che dovessero recarsi da piccoli lontani comuni ad un luogo dove potessero trovare un fotografo che facesse loro il chiesto ritratto. Con ciò non solo si sarebbe tolto il beneficio che si voleva accordare, ma si sarebbero apporati aggravii ingiustificati.

Quindi, messa da parte l'opportunità di questa applicazione della fotografia sul passaporto, non rimanevano se non le guarentigie comuni dei connotati e della firma, quando il titolare non sia alfabeto.

Se l'onorevole interrogante avesse pensato a qualche guarentigia migliore e maggiore, io sarei gratissimo a lui se la volesse suggerire; perchè noi stessi riconosciamo che l'uso dei passaporti finora ha dato luogo a non pochi e talora non lievi inconvenienti.

PRESIDENTE. L'onorevole Capece-Minutolo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPECE-MINUTOLO. Sarà facile indovinare la ragione per la quale ho presentata questa interrogazione. Essa mi è stata ispirata dall'ultimo fatto riguardante il Calvino, che qui non voglio giudicare, perchè, se è responsabile di qualche cosa, ci sarà l'autorità competente che emetterà il suo giudizio.

Però questo caso ha dimostrato luminosamente che i passaporti, così come sono ora, non rispondono allo scopo per il quale sono stati istituiti, cioè non identificano assolutamente la persona.

E chi di noi è stato sulla frontiera russa, rumena e turca, dove più frequentemente si domanda il passaporto, si sarà accorto che questi passaporti non servono a niente, perchè sono scritti in italiano e gli agenti di pubblica sicurezza stranieri non sanno leggere la nostra lingua, rimanendo così assolutamente frustrato lo scopo.

Ma v'è qualche cosa di più grave. Nei porti di Genova e di Milano vi sono degli

speculatori che vivono esclusivamente così: cedendo, cioè, i passaporti a tutti coloro che non potrebbero averlo per la via regolare. Ed allora noi abbiamo giovani soggetti alla leva, i quali vanno lontani nell'America del Nord o del Sud, individui che dovrebbero spiare delle pene e che non le espiano, perchè eludono la vigilanza della pubblica sicurezza.

L'onorevole sottosegretario di Stato diceva che la fotografia non è assolutamente possibile applicarla perchè costerebbe troppo. Ora, tutti sono abbonati, anche i più umili operai, ai tramvai, alle ferrovie ed hanno il libretto di riconoscimento per il servizio. E mi pare che, con una tenue spesa di una fotografia che costa 15 o 25 centesimi al massimo, specialmente se è istantanea, si potrebbe garantire seriamente un servizio di Stato come quello dei passaporti.

Dunque mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè, a mio modo di vedere, tutto ciò non dimostra molto buona volontà da parte degli uffici del Ministero degli esteri (non dell'onorevole sottosegretario di Stato personalmente) per studiare questa questione, che è certo molto più grave ed importante di quanto non sembri a prima vista. E non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, anche perchè non ho da suggerire mezzo migliore della fotografia, che, secondo me, è l'unica garanzia, l'unico modo per identificare le persone.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Rosadi al ministro della pubblica istruzione « per sapere se intenda presentare alla discussione del Parlamento il disegno di legge per l'istituzione delle scuole di architettura, già preparato da una Commissione ministeriale e reclamato dalla necessità di integrare le scuole attuali e di dare assetto alla professione di ingegnere e architetto ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Poichè alcuni giorni or sono ho risposto ad eguali interrogazioni presentate dai colleghi De Seta e Masoni, così non posso che riferirmi alle dichiarazioni fatte allora, sia riguardo al disegno di legge sulla riforma delle scuole di architettura, sia riguardo al disegno di legge sulla professione degli ingegneri e degli architetti.

Posso soltanto aggiungere che appunto per superare le difficoltà, alle quali accenavo allora rispondendo ai colleghi De Seta e Masoni, e per superarle gradatamente, il ministro ha incaricato alcuni dei suoi capi di servizio, che per le loro funzioni sono più competenti in questa materia, di esaminare quali modificazioni e riduzioni si possano introdurre nel disegno di legge che fu compilato dalla Commissione ministeriale, a cui allude l'interrogazione dell'onorevole Rosadi.

Ora questo esame del disegno di legge della Commissione ministeriale e delle modificazioni da introdursi, è pressochè ultimato, ed appena sarà precisato il fabbisogno finanziario si inizieranno le pratiche col Ministero del tesoro per averne l'indispensabile e sempre difficile consenso alla maggiore spesa che questo progetto importa.

Io voglio sperare che anche col ministro del tesoro si potrà venire sollecitamente ad un accordo al fine di presentare presto al Parlamento, e di attuare, una riforma, la quale, sotto apparenze modeste, ha una reale e pratica importanza, è concordemente richiesta ed è da tutti giudicata necessaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Rosadi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSADI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua risposta, ma non posso dichiararmene soddisfatto.

L'essersi data una simile risposta cinque o sei mesi fa...

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. No, no; cinque o sei giorni fa.

ROSADI. ...cinque o sei giorni fa, non è una buona ragione perchè io debba manifestare la mia soddisfazione, mentre non so se l'abbiano manifestata gli altri interroganti.

Del resto è qui presente l'onorevole De Seta, e nessuno più di lui potrebbe lagnarsi delle tardanze delle quali io mi lagno, perchè ormai è stabilito, anche per una risposta data ad una mia domanda di votazione sul disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole De Seta, che non si debba affatto accennare alla discussione di un disegno di legge sulla professione di architetto e di ingegnere se prima non si presenti quello per la riforma delle scuole di architettura.

Un simile disegno di legge si trovava già sul tappeto fin dall'altra legislatura ed

è stato ripresentato in questa, cioè, quattro anni or sono, se non m'inganno, e non va nè su nè giù come un tappo che si sia incastrato nel collo di una bottiglia. (*Interruzioni*).

Sono certo che il collega De Seta sarà il primo a dichiararsi insoddisfatto di una risposta di questa natura; perchè, in fondo, che cosa si risponde? Che i funzionari della Minerva non hanno ancora potuto compiere il loro lavoro, mentre hanno compiuto già i loro studi due Commissioni autorevolissime, di cui una presieduta da Giuseppe Colombo, le quali hanno rimesso al Ministero due disegni di legge completi. Il secondo, anzi, di questi progetti ha ormai un anno di vita e, bisogna ricordarlo, non è stato più ristudiato.

Aggiungo che dalla stessa Minerva sono stati interrogati e il comune di Venezia e quello di Firenze per sapere se essi sarebbero stati disposti a concorrere nella spesa per l'impianto delle due scuole di architettura nelle loro città; e che quei comuni da un anno hanno risposto favorevolmente, dichiarando di essere disposti a concorrere per la somma di quindicimila lire annue; nonostante tutto ciò il disegno di legge non è stato presentato nè ancora si può presentare.

Domando io se, in questo stato di cose, mi potrei affidare alle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato. In conseguenza, mentre mi dico insoddisfatto, debbo rilevare con dolore che alla Minerva vi sono non solo cose che non vanno bene, ma ve ne sono anche di quelle che non vanno nè avanti nè indietro. (*Commenti*).

DE SETA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Veramente ella ha già parlato in occasione della sua interrogazione; ad ogni modo accenni il suo fatto personale.

DE SETA. L'onorevole collega Rosadi mi ha ricordato ciò, che altri mi hanno pure ricordato fuori di questa Camera.

Sono accusato di avere trascurato l'adempimento di un dovere verso una classe di professionisti per non avere insistito presso il Governo affinchè sollecitasse la presentazione di un disegno di legge, in relazione alle promesse formali che il ministro della pubblica istruzione del tempo ed il sottosegretario di Stato onorevole Colosimo avevano fatto alla Camera quando si discuteva la proposta di legge di mia iniziativa.

Ricordo infatti che allora essi proposero di sospendere la discussione della proposta di legge, promettendo che si sarebbe immediatamente presentato il disegno di legge ministeriale sulla istituzione delle scuole di architettura.

Quindi, da parte mia, sono stato ossequente al deliberato della Camera ed ho atteso l'opera della Commissione che era stata incaricata di esaminare la questione e che ha presentate le sue proposte al Ministero.

Quale colpa dunque ho io, onorevole Rosadi? Ho adempiuto al mio dovere fin dove ho potuto e non mi resta che lamentare il trattamento che si usa verso di me (perchè non fa che produrmi rincrescimento vivissimo) da parte di chi non dovrebbe usarmelo.

Questo volevo dire.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Mi pare che tanto l'onorevole Rosadi quanto l'onorevole De Seta vogliano scaricare sul ministro della pubblica istruzione il ritardo nella discussione di un disegno di legge che la Camera non ha voluto approvare. (*Interruzioni*).

È avvenuto questo: che, l'anno scorso, fu portata alla discussione della Camera una proposta d'iniziativa parlamentare, la quale diede luogo a serie obiezioni, e, quindi, fu rimessa alla Commissione, perchè giudicata immatura nelle sue disposizioni.

Una delle difficoltà che incontrò era questa che essa non disciplinava abbastanza bene, nei rapporti della professione, il conseguimento del diploma d'architetto. Questa proposta di legge è separata dal disegno sulle scuole di architettura; ed è separata non solo perchè non ne dipende, ma perchè è d'iniziativa parlamentare, mentre quest'ultimo dev'essere presentato dal ministro dell'istruzione pubblica.

E poichè l'onorevole Rosadi lamenta così vivamente che tale presentazione non avvenga con molta rapidità, debbo fargli osservare che la riforma contenuta nel disegno stesso non ha mai fatto cammino come sotto il Ministero presente; perchè è quasi da 40 anni, che si reclama questa riforma, e soltanto dall'anno scorso il ministro Rava ha ottenuto un disegno di legge da una Commissione competentissima che il ministro stesso ha nominato.

Ma, per le difficoltà finanziarie che alcuni giorni fa accennai nell'ultima risposta agli onorevoli Masoni e De Seta, risposta che se l'onorevole Rosadi avesse conosciuta, gli avrebbe risparmiato qualche inesattezza (*Commenti*) per tali difficoltà finanziarie, si è studiato ora un nuovo disegno di legge ridotto, d'applicazione graduale, per poterlo portare innanzi al ministro del tesoro e per attuarlo con l'aiuto degli enti locali di Firenze e Venezia, che, soltanto da poco, hanno dato conferma delle loro disposizioni favorevoli. Pertanto, ora, saranno rese più agevoli le pratiche necessarie per portare il disegno di legge innanzi alla Camera, d'intesa col ministro del tesoro.

Questo volevo far sapere, perchè non si creda che questo disegno di legge sia rimasto fermo negli ultimi tempi, mentre è da poco che incomincia a camminare sopra un terreno pratico. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Alfredo Baccelli ha interrogato il ministro dei lavori pubblici, intorno alla convenienza, di trasformare in elettrica la trazione a vapore sulla linea Roma-Tivoli.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Baccelli solleva un problema che ha apparenze semplici, ma che ha insite non lievi difficoltà; dichiaro però subito che sono difficoltà non proibitive, che potranno essere sottoposte a diligenti studi. Mi piace d'accennarne qualcuna rapidamente, non per suscitare ostacoli al desiderio esposto in questa interrogazione; ma per dimostrare di quale portata ed accuratezza hanno da essere gli studi da farsi.

Una prima difficoltà sarebbe questa: date le forti pendenze della linea che sale fino a Tivoli, non possono occorrere meno di 3,000 cavalli per la trazione elettrica, ed a monte di Tivoli non abbiamo certamente le acque sufficienti per questa produzione di forza, perchè sono già quasi tutte impegnate, o in concessione o in contratti. Resterebbe da utilizzare le acque dell'Aniene, a valle di Tivoli; ma, anche imbrigliandole tutte, per le condizioni altimetriche di quel suolo, occorrerebbe un canale lungo non meno di due chilometri, per produrre un salto sufficiente ai tremila cavalli, e precisamente un salto di venti metri circa.

Tutto ciò dimostra quanto, tecnicamen-

te, la cosa sia difficile sotto l'aspetto della costruzione. Ma, dal punto di vista dell'esercizio, le difficoltà non sembrano minori. Difatti, ognuno sa come il servizio elettrico non sia opportuno quando le linee non siano, come dicono i pratici, a diagramma coperto, vale a dire quando la linea non possa essere percorsa costantemente da almeno un treno. E mentre ora fra Roma e Tivoli abbiamo cinque coppie di treni, di cui una coppia si ferma a Tivoli, per la linea coperta dal movimento continuo di treni non si possono immaginare meno di 15 o 20 coppie giornaliere: il che suppone un traffico ed un reddito chilometrico di circa 40 mila lire, mentre oggi in media non raggiungiamo le 15 mila lire al chilometro.

Codeste difficoltà debbono formare oggetto di studio, ed in questo studio deve anche trovar luogo quell'intento che ha avuto presente l'onorevole Baccelli, quello cioè di procurare uno sfollamento degli impiegati e degli operai di Roma, in relazione però ad una località comoda e vicina, in cui la trazione elettrica ed il movimento costante e intenso di treni sia meno costoso, per ragioni appunto di maggior vicinanza e di più agevoli pendenze.

Nel mentre però questo complesso di difficoltà sia ponderatamente esaminato, intanto, come si è provveduto ad un treno speciale per i viaggiatori che vanno a Tivoli, se le necessità aumenteranno, se la quantità e qualità dei viaggiatori esigeranno maggiori comunicazioni, non sarà difficile, nel frattempo, fino alla soluzione del ponderoso problema, provvedere alle necessità effettive e reali con aumento di treni speciali e ordinari, senza trasformare la trazione.

A questo proposito ricordo all'onorevole Baccelli che il Governo si è anche preoccupato del servizio tramviario da Roma a Tivoli, che presentava delle deficienze e che ha dato luogo perciò ad una recente ispezione: la quale, mentre ha assodato parecchi difetti, condurrà tra breve, ne sono certo, a molti miglioramenti. In conclusione: mentre il Governo è disposto con i mezzi attuali (dico attuali, perchè la trazione elettrica fra Roma e Tivoli non fu compresa, per le difficoltà da me poste innanzi, nella legge dei 110 milioni, la legge cioè del dicembre 1906), il Governo, dico, mentre è disposto a fare di tutto perchè le comunicazioni fra la Capitale e Tivoli rispondano

ai bisogni presenti e positivi non si disintere-
ressa neppure dei bisogni eventuali che, in
un avvenire più o meno prossimo, potessero
esigere i maggiori mezzi dell'impianto elet-
trico proposto dall'onorevole Baccelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfredo Bac-
celli ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto.

BACCELLI ALFREDO. Per l'Italia,
sprovvista di carbone e ricca di acque ca-
denti dalla corona delle Alpi e dal dorso
degli Appennini, il trasformare, dove si
possa, la trazione a vapore in trazione elet-
trica è opera di altissima importanza eco-
nomica; ed io credo che la trasformazione
della linea Roma-Tivoli non offra difficoltà
o per lo meno non ne offra nella mi-
sura detta dall'onorevole sottosegretario di
Stato.

Per ciò che riguarda le forti pendenze
non sarebbe difficile nei pressi della città
una modificazione della linea; per ciò che
riguarda la forza motrice necessaria essa
si troverà senza dubbio a valle e a mezza
costa, dove il comune di Tivoli potrà age-
volare il conseguimento dei mezzi neces-
sari, sia concorrendo direttamente, sia in-
terponendo i suoi buoni uffici perchè sia
concessa la forza che a questo scopo oc-
corre. Nè si può dire che le troppe coppie
di treni che ogni giorno dovrebbero correre
non sarebbero adeguate alla entità econo-
mica della linea, poichè è risaputo che ap-
pena un impianto elettrico si stabilisce e
molte coppie di treni corrono, cresce per
modo il traffico da compensare largamente
le spese, come è avvenuto, ad esempio, per
la Nord-Milano.

Non credo dunque che le difficoltà op-
poste dall'onorevole sottosegretario di Stato
siano insuperabili; ed egli, d'altra parte,
comprende la grande utilità dell'opera; uti-
lità per Tivoli, che è il più cospicuo centro
industriale della nostra provincia, utilità
per Roma, dove urge la questione edilizia,
che potrebbe trovare la soluzione nello sfol-
lamento verso la periferia, e specie verso
quei centri che, come Tivoli, offrono condi-
zioni di buona dimora.

Io penso perciò che l'onorevole sottose-
gretario di Stato farà opera, sotto tutti gli
aspetti, di indiscutibile utilità se vorrà or-
dinare che gli studi siano eseguiti intorno
a questo argomento; ed io fin d'ora gli pro-
metto che dal comune e dalla città di Ti-
voli avrà tutto l'aiuto necessario e la prova
delle migliori disposizioni affinchè un'opera

di tanta utilità possa essere compiuta. (*Be-
nissimo! — Approvazioni.*)

PRESIDENTE. Sono così esaurite le in-
terrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Marazzi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
Svolgimento di una proposta di legge del
deputato Marazzi per la costituzione in Ro-
ma del circolo delle armi di terra e di mare.

Si dia lettura della proposta di legge.

CIMATI, segretario, legge. (*Vedi tornata
del 12 dicembre 1907.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Marazzi ha
facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

MARAZZI. Sono stato indotto a pre-
sentare questa proposta di legge sotto il
passato Ministero per considerazioni che mi
sembrano degne di attenzione.

Tutti i grandi organismi moderni sen-
tono il bisogno di un centro, verso il quale
convergere e dal quale irradiare le proprie
idee, dal quale far sentire i propri bisogni.
Questi organismi hanno delle necessità mor-
ali e materiali, onde l'esercito, che ap-
punto rappresenta uno dei grandi organismi
della nazione, sente esso pure le sue neces-
sità materiali e morali. Le necessità mate-
riali si sono esplicate in una magnifica coo-
perativa dal titolo di « Unione militare »
seguendo l'esempio inglese, ed oggi questa
cooperativa ha acquistato tanta forza ed
è risultata tanto utile all'esercito, che ha
avuto i mezzi per costruire in Roma un
palazzo suo proprio e per diramare in tutti
i centri principali potenti filiali.

Di fianco a queste necessità materiali,
pressochè soddisfatte, risalta ancora più la
necessità morale di un centro intellettuale,
un centro visibile, e dove, se non nella ca-
pitale del Regno? Un centro di riunione di
tutte le forze di terra e di mare, al quale
far affluire tutti gli ufficiali antichi e nuovi,
formando così la compagine tangibile, atta,
più che mai, a tener vive le tradizioni del
passato con l'esempio parlante degli uffi-
ciali che già appartennero all'esercito e
alla marina, a tener desti gli ideali e le
speranze del futuro mercè la presenza degli
ufficiali e vecchi e giovani, ma tuttora mi-
litanti sotto la bandiera della patria.

Queste mie considerazioni sono così sen-
tite all'estero che, se noi osserviamo, a mo'
d'esempio, l'Inghilterra, ivi vediamo, spe-

cialmente per la marina, istituiti fortissimi centri, ricchi circoli militari marittimi che addirittura sembrano case principesche.

Non parliamo poi della Germania e dell'Austria, dove vi sono delle vere proprietà dirò così reggimentali, nelle quali non isdegnano recarsi l'imperatore, come se fosse in casa propria. Così le tradizioni militari ivi sono tenute d'este, parlano in modo perfetto e per fino dalle suppellettili, dalle armi appese alle pareti, dai quadri, dalle biblioteche si parla dei fasti del passato, che conservano le glorie di tutti i corpi, si dice ai giovani la maschia parola delle battaglie e del sacrificio bellico.

In Italia, con l'esercito peregrinante, come il nostro, di città in città, non abbiamo mai avuto il modo di istituire tutto ciò. Invece in Francia si è sentita la necessità di quanto accenno, e fu istituito appunto in Parigi un Circolo degli ufficiali che è un vero modello. Ivi affluisce tutto quanto vi è di vivo, di palpabile, di reale tutto quanto costituisce il meglio dell'esercito, il più appariscente di tutte le armi.

Il Ministero vi concorre con la egregia somma di cento mila lire annue. Vi concorre persino il municipio di Parigi.

A questo centro intellettuale ed unitario non isdegnano fare frequenti visite il ministro della guerra e tracciarvi addirittura tutto il programma della sua vita, della sua attività parlamentare.

Esso rappresenta l'anello di congiunzione militare della capitale con tutto il territorio della nazione, e perfino con le lontane colonie si tengono attive corrispondenze, vivace commercio di interessi e di idee.

Un circolo così potente rileva l'energia militare sotto l'aspetto più geniale e civile che immaginare si possa: esso risulta l'immagine viva delle forze militari del paese, offre con le sue importanti riunioni, con le conferenze, con le feste commemorative, il modo di ricambiare e di accrescere i rapporti sia intrinseci dell'esercito, sia estrinseci e cioè affratella l'esercito colle classi migliori della società, cosicchè queste lo apprezzano viepiù e, per i contatti quotidiani, apprendono a stimarlo, ad amarlo, a soddisfarne i bisogni.

Un luogo di convegno, come lo vagheggio, sarebbe in Roma più che mai necessario, perchè servirebbe come centro di rappresentanza ufficiale e ufficiosa, un centro di ricevimento. Noi qui in Roma non

abbiamo mai come degnamente rappresentare degnamente l'esercito e la marina allorchè vi affluiscono, a mo' d'esempio, missioni estere, missioni di ufficiali incaricati dalle potenze straniere di venire in Italia per studiare e riferire sugli ordinamenti militari nostri.

Nel Circolo delle Armi di terra e di mare potrebbero benissimo trovar sede degna le tante riunioni patriottiche le quali rafforzano sempre più il morale del paese e dell'esercito ed avvicinano questo a quello. Quante e quante occasioni noi non abbiamo, nei centenari, nelle ricorrenze patriottiche, nei corsi per il tiro a segno, per le gare ginnastiche, nei concorsi ippici, per esposizioni, di stringere in un fascio le aspirazioni singole!

In tutte queste circostanze il centro che io vagheggio completerebbe le riunioni che si effettuano nella capitale e che sono tanta parte della nostra vita pubblica, apportando in ogni circostanza la nota balda della forza e del dovere.

Ma evidentemente occorrono per fare tutto questo, per dar vita a tutto ciò, dei mezzi adeguati. Il circolo che vagheggio avrebbe degli uffici di informazioni utili per tutti gli ufficiali che stanno al di fuori della capitale, sarebbe un luogo di ritrovo per quelli di passaggio, offrendo loro comodità di sosta, sale di scrittura, nonchè una biblioteca speciale che potrebbe tenersi in corrispondenza con tutte le altre, e quindi fornire il materiale per conferenze e studi di natura e sociale e militare.

Chi non vede come sarebbe rialzato con ciò il prestigio delle armi nostre all'estero, come si avrebbe una grande facilità di rapporti fra le varie armi dell'esercito di terra e fra le armi di terra e quelle di mare?

Ecco perchè mi sono indotto a domandare un sussidio dall'amministrazione della guerra e da quella della marina, come indirettamente si fece allorquando si istituì l'Unione militare.

Dico indirettamente, perchè è certo (e chi conosce le vicende nostre il sa) come l'Unione militare non avrebbe potuto avere lo sviluppo presente se non avesse potuto a tempo debito fare assegnamento sull'appoggio morale, sull'appoggio del credito dello Stato.

Attualmente in Roma vi sono locali che potrebbero abbastanza bene essere ridotti ed ampliati con poca spesa per il Circolo al quale accenno.

Quei nostri colleghi deputati, che onorano colla loro frequenza l'attuale Circolo militare, sanno come esso difetti di mezzi e come i locali sieno ristretti.

Ma si potrebbe alla Pilotta, con un progetto che in embrione ho già potuto fare abbozzare mercè l'autorizzazione del comandante il Corpo d'armata, ottenere ambienti che rispondano perfettamente allo scopo che propugno.

Io, naturalmente, non pretendo affatto che lo Stato, che i ministri della guerra e della marina, siano essi soli gli iniziatori, i propugnatori dell'idea esposta.

Sono certo che una volta che essa sia lanciata avrà per cooperatori tutti gli ufficiali, non solo quelli della capitale, che rappresentano la minor parte, ma tutti gli ufficiali dell'esercito e della marina, perchè tutti ne sentiranno i benefici materiali e morali.

Ond'è che con le quote minime (una lira all'anno!) di tutto l'esercito, con quelle che attualmente si hanno per il Circolo militare del presidio di Roma, col sussidio che spero i ministri della guerra e della marina non vorranno negare, si potrà ottenere una somma tale da poter annualmente fronteggiare in modo degno ed adeguato ai bisogni che io ho esposto.

Lo Stato, in conclusione, non concorrerebbe che per 30,000 lire all'anno.

So che l'onorevole ministro della guerra sente l'importanza di queste mie idee, tanto che egli ha in animo di voler favorire un centro quale io l'ho delineato non solo in Roma, ma altresì nei luoghi dove vi sono forti guarnigioni; e non posso che lodarlo perchè evidentemente questi circoli non soltanto ristretti agli ufficiali, ma estesi anche alla truppa, anche ai semplici soldati, saranno di grande giovamento morale. E lo saranno specialmente per i soldati, contribuendo ad elevarne la coltura ed a diffondere tra i militi gli elementi della scienza. In quei reggimenti, nei quali già oggi si è capita questa necessità, si sono raccolti frutti pregevolissimi.

E degli ottimi propositi del ministro della guerra ho avuto prova in una lettera che gentilmente mi ha fatto dirigere dal sottosegretario di Stato per la guerra, generale Segato, il quale appunto mi ha assicurato che il ministro consentiva nell'ordine di idee da me esposto. Per conseguenza sentirò le risposte del ministro della guerra e del ministro della marina, e quindi, se in

un modo qualsiasi mi faranno comprendere di essere all'unisono con quanto ho esposto, certamente non avrò bisogno di spingere oltre la mia proposta di legge, dichiarandomi sodisfatto delle dichiarazioni che essi saranno per farmi: ad essi il merito e la lode di tutto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di dichiarare se consenta che sia presa in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Marazzi.

CASANA, *ministro della guerra*. In verità, seguendo le consuetudini parlamentari, il mio compito non è che di accogliere la presa in considerazione della proposta fatta dall'onorevole Marazzi.

Non posso però a meno di aggiungere all'onorevole Marazzi che egli interpreta perfettamente le mie intenzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Debbo anzitutto dichiarare alla Camera ed all'onorevole Marazzi che le intelligenze intervenute fra lui ed il ministro della guerra, non sono ugualmente intervenute fra lui ed il ministro della marina, per cui mi trovo un po' sorpreso dalla proposta e dalla domanda di danaro che vi si contiene, con la quale egli chiederebbe anche il contributo del bilancio della marina.

Faccio plauso alla sua idea e mi associo all'opinione del mio collega della guerra; noto, però, che gli ufficiali di marina sono pochissimi a Roma, svolgendosi la loro vita a bordo delle navi, nelle sedi di dipartimenti e comandi marittimi. Noto pure che, a differenza di quanto avviene per i circoli militari dell'esercito, i nostri circoli di marina sono enti molto prossimi ai circoli civili.

Infatti non è obbligatoria l'iscrizione degli ufficiali; il presidente non è il più elevato in grado tra gli ufficiali che hanno destinazione nelle località dove il circolo ha la propria sede, ma è eletto dall'assemblea generale.

Non esistono, quindi, fondi in bilancio per queste istituzioni che vivono di vita propria. E siccome qui si tratterebbe di una somma che, se ben mi appongo, potrebbe essere abbastanza rilevante, debbo per il momento fare qualche riserva circa la parte finanziaria, pure approvando ed associandomi pienamente, come già dissi, alle idee espresse dal mio onorevole collega

della guerra ed ai nobili concetti svolti dall'onorevole Marazzi con la sua proposta.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, gli onorevoli ministri acconsentono, con le riserve consuete, alla presa in considerazione.

Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione questa proposta di legge sono pregati di alzarsi.

(È presa in considerazione).

Approvazione di una proposta di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Sannicola.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Sannicola distaccandola dal comune di Gallipoli.

Si dia lettura della proposta di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 901-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. *(Pausa).*

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« La frazione di Sannicola è distaccata dal comune di Gallipoli e costituita in comune autonomo ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è incaricato di provvedere alla delimitazione territoriale ed alla sistemazione patrimoniale ».

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione segreta dei seguenti disegni di legge:**

Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica del Salvador il 14 aprile 1906;

Approvazione della Convenzione di commercio e di navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906;

Approvazione della Convenzione 23 giugno 1907 per la concessione della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città ed autorizzazione all'esercizio della medesima da parte della Direzione delle ferrovie dello Stato; conversione in legge del Regio Decreto 21 luglio 1907, n. 386, che approvò la convenzione dell'11 stesso mese per la cessione alla Società nazionale di ferrovie e tramvie dell'esercizio della linea Brescia-Iseo;

Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi; Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Si procederà anche alla votazione segreta della proposta di legge, testè approvata, relativa alla costituzione in comune autonomo della frazione di Sannicola.

Si faccia la chiama.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 11 luglio 1907, n. 502 portante provvedimenti per la città di Roma.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte, e si procederà nell'ordine del giorno il quale reca: **Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma.**

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi *stampato* n. 906-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Leali. Ne ha facoltà.

LEALI. Poichè oggi viene in discussione questa legge per Roma, vorrei domandare dei chiarimenti al relatore sopra una diceria che da qualcuno si va propagando circa una probabile Prefettura del Tevere. La parola è detta. Quale sarebbe in questo caso l'opinione del relatore? Crede egli che sia una cosa buona per la Capitale? Non ho altro da dire.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Se l'onorevole Leali me lo consente, poichè credo che il progetto della istituzione di una Prefettura del Tevere do-

vrebbe anche essere conosciuto dal ministro dell'interno, risponderò io stesso, salvo poi a sentir dopo se l'onorevole relatore sia d'accordo col Governo. Ora io non vedo alcuna ragione per la quale si debba mettere la città di Roma al di sotto delle altre città d'Italia, e perchè essa non possa essere amministrata dai suoi rappresentanti...

LEALI. Era anche questa la mia opinione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...come lo furono le città di Torino e di Firenze quando erano capitali. Questa è l'opinione del Governo.

LEALI. E anche la mia, del resto. (*ilarità*).

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. Pregherei il presidente del Consiglio e il ministro del tesoro di voler dichiarare alla Camera la sicura erroneità di quanto di questi giorni si è letto, e a cui non credo, intorno alle case degli impiegati. Come la Camera sa, l'onorevole Maggiorino Ferraris si fece iniziatore di una proposta, che io difesi, intorno alla necessità dell'intervento dello Stato per costruire in Roma delle case per gli impiegati.

Il presidente del Consiglio in quella occasione accolse la nostra proposta; solo la temperò e modificò nella forma, ma, sostanzialmente, v'era pieno accordo tra Governo e proponenti.

Nella nostra proposta noi avevamo dichiarato che la Cassa depositi e prestiti dovesse prestare il capitale necessario a queste costruzioni, oltre che con le guarentigie immaginate (e di queste la più squisita era la facoltà data al Governo di trattenerne i fitti sugli stipendi) anche con la garanzia del tesoro. La ragione era chiara: la Cassa depositi e prestiti derogava alle norme della sua istituzione, facendo questo prestito per le case popolari.

Il presidente del Consiglio modificò la nostra proposta, e disse che sarebbe stata materia di regolamento quella di determinare siffatte garanzie, ma questo regolamento acquistava, per effetto di quell'articolo, delegazione legislativa, perchè le garanzie non contenute in quell'articolo, la legge dava facoltà al Governo di porle nella esplicazione del provvedimento.

Ora si è letto, che la Cassa depositi e prestiti, col mezzo del suo Consiglio amministrativo, abbia dichiarato che l'essere autorizzata a fare il prestito non voleva dire che fosse obbligata a farlo, e allora

essa non si credeva atta per la sua istituzione a fare il prestito se non interveniva la garanzia del Tesoro.

Non credo che questa interpretazione della Cassa corrisponda alla verità. Perchè il Governo autorizzava la Cassa a fare questo prestito? Perchè in tal guisa la svincolava dalle norme che le impedivano un mutuo di questa natura.

Quindi la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare un prestito di dieci milioni per costruire le case degli impiegati, nonostante le norme precedenti le quali glielo impedivano.

Io faccio solo questa osservazione per indicare come forse non paia opportuna la deliberazione presa su questo punto dalla Cassa depositi e prestiti.

Comunque sia, mi affido alla lealtà del presidente del Consiglio che, prendendo davanti alla Camera l'impegno di fare contribuire la Cassa depositi e prestiti nella costruzione delle case degli impiegati fino al concorso della somma di dieci milioni, ha preso un impegno che manterrà. Vorrei che il presidente del Consiglio e il ministro del tesoro facessero una dichiarazione che togliesse i sospetti e i dubbi, che si sono messi innanzi, e che io credo assolutamente vani, perchè la legge è chiara, gli affidamenti dati dal Governo in quella occasione sono ancora più chiari. Non si possono deludere le speranze degli impiegati! (*Bene!*)

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me non risulta che sia stata emessa finora alcuna deliberazione dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il quale naturalmente si pronunzia soltanto quando è invitato a fare la concessione del prestito. Ora la legge votata dalla Camera ha stabilito che si debba concedere questo prestito di dieci milioni, con le garanzie che saranno stabilite nel regolamento.

Il regolamento è preparato, ma non è stato ancora sottoposto alla firma di S. M. perchè ancora non è stato approvato in Consiglio dei ministri. Ma questo progetto di regolamento, compilato definitivamente, contiene appunto la indicazione delle garanzie, che sono necessarie per la Cassa depositi e prestiti, e l'onorevole Luzzatti può esser certo che, quando sarà pubblicato la esecuzione ne sarà regolare ed immediata.

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno che varranno a tranquillare gli impiegati, i quali cominciavano a dubitare intorno alla serietà della esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore.

La discussione generale è chiusa.

Onorevole relatore, vuol parlare?

SANTINI, *relatore*. Porto sicura fede di interpretare unanimi il pensiero ed il cuore della Camera nel congratularmi con l'illustre presidente della Commissione, onorevole Guido Baccelli, che viene, dopo una lunga e dolorosa assenza, restituito alle nostre discussioni e al nostro affetto. (*Approvazioni*).

Mi pareva impossibile che si potesse discutere una legge riguardante Roma senza la presenza dell'illustre ed amatissimo maestro mio. Onde è che, vivamente compiacendomi in rivederlo tra noi, cordialmente auguri egli vengami ogni giorno ad onorare di sua desiderata presenza le discussioni nostre. (*Bene!*)

Mi riserbo, eventualmente, di rispondere agli oratori, che interloquiranno nella discussione degli articoli. Ma mi consenta l'onorevole Luzzatti di dirgli che, anche noi, modesti commissari, possiamo rassicurarlo sulle sue, non giustificate, apprensioni.

LUZZATTI. Ella era d'accordo con me.

SANTINI, *relatore*. Lo sono ora, come quando firmammo insieme quell'ordine del giorno, cui ella si è riferito. Ma, quando dal Governo è partita una parola di affidamento, nessuno può revocarne in dubbio l'adempimento.

La mia modesta relazione non è che la traduzione esattissima, fedele del parere unanime dei commissari, per guisa che, pregi o difetti che sieno in questa relazione, non sono solamente miei, ma della Commissione intera.

Mi ebbi il benevole e prezioso ausilio del nostro illustre Presidente, dell'esimo collega onorevole Dal Verme, e, per la parte artistica, dei colleghi Fradeletto e Giovagnoli e di tutti gli altri colleghi della Commissione, gli onorevoli Canevari, Guarracino, Soulier e Scellingo. Ma debbo aggiungere che le questioni giuridiche, nelle quali sono affatto incompetente, furono pro-

fondamente studiate ed approvate poi dalla Commissione, dietro il loro autorevole parere, degli onorevoli Guarracino e Canevari.

In ordine alla discussione generale non ho altro a dire. Ma una risposta debbo al collega Leali, cui è piaciuto richiedermi del mio parere sulla istituzione della Prefettura del Tevere.

Non sono così ministeriale da sottoscrivere a tutto quello, che dice l'onorevole Giolitti.

Per il momento sono ostilissimo alla Prefettura del Tevere, poichè penso come solamente il vagheggiare questa istituzione da parte di coloro, che sono politicamente ed amministrativamente avversi all'attuale amministrazione comunale di Roma, sarebbe una sconvenienza, un fuori luogo, un fuori tempo.

È mio pensiero, è mio desiderio che, per la rotazione dei partiti, tutti i partiti possano esplicare la loro opera in Campidoglio. E, nonchè dimandare, vagheggiare soltanto in questo momento la istituzione della Prefettura del Tevere suonerebbe una mancanza di riguardo verso il Consiglio comunale, alla quale mi rifiuto assolutamente ed energicamente di associarmi.

Per il bene di Roma mi auguro che l'attuale Consiglio, astraendo dalla politica, faccia savia opera amministrativa, e se la farà, avrà il plauso anche di quanti siamo agli antipodi delle sue idee. (*Approvazioni*).

Ma, chiamato in questione, non esito un istante di nettamente dichiarare che, come principio, sono per la Prefettura del Tevere, ma ripeto, non sul momento.

Io mi vanto (perchè mi onoro di non dimenticare i morti) di essere della scuola di Francesco Crispi, il quale emise per il primo quest'idea.

Credo che, come nelle grandi città, quale Parigi, quando lo Stato, pur compiendo il suo dovere, somministra fondi straordinari ad una città, abbia anche diritto di esercitarvi un sindacato diretto.

Perciò, pur essendo sul momento ostilissimo ad ogni idea, anzi ad ogni diceria sulla Prefettura del Tevere, come principio, non mi sentirei offeso nel mio puro sentimento di romanità se un giorno la Prefettura del Tevere venisse istituita.

LEALI. No! mai! mai!

SANTINI, *relatore*. È la mia opinione. Dopo questo, siccome critiche alla legge

non vennero presentate, mi avvio alla fine. Mi sono fatto un dovere, nella mia modesta relazione, di ricordare i nomi di coloro, i quali hanno, con leggi sagge (come ha fatto presentemente l'onorevole Giolitti, presentando la legge più organica, che per Roma si potesse desiderare) contribuito al benessere morale e materiale della Capitale del Regno.

Ho nominato nella relazione Quintino Sella, Benedetto Cairoli e Francesco Crispi, al quale si deve anche la santa istituzione dell'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata: ho nominato Alessandro Fortis, che primo preparò la legge d'accordo con la precedente Amministrazione comunale, Sonnino che l'accettò e Giolitti che l'ha integrata. Nè ho mancato di ricordare, come era mio dovere (e come romano lo ricordo con piacere) l'opera di un nostro esimio collega l'onorevole Finocchiaro-Aprile, che commissario regio del Municipio di Roma, fece opera provvida che gli acquistò le simpatie di tutti gli onesti e ben pensanti.

Ciò era mio dovere dire. Non mi rimane che fare appello al patriottismo dei miei cari colleghi, che tante prove hanno dato in prò della Capitale del Regno, a che vogliano suffragare del loro autorevole voto questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione degli articoli, i quali, quando non vi sieno osservazioni in contrario, s'intenderanno approvati con la semplice lettura:

Art. 1.

La concessione che il Governo del Re è autorizzato, a norma dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1907, n. 502, a fare al comune di Roma, di derivare acqua dal fiume Aniene, per produzione di forza motrice, viene estesa al tratto compreso tra il piano di Roviano ed il punto corrispondente al chilometro 46 + 500 della ferrovia Roma-Sulmona, fermi restando, per la detta derivazione, e per quella del fiume Nera, il limite massimo complessivo di 25 mila cavalli dinamici nominali, e l'obbligo del comune di Roma di tacitare gli eventuali diritti dei terzi.

Della forza che sarà generata con la presente concessione il comune di Roma darà

gratuitamente al comune di Castel Madama duecento cavalli elettrici consegnati all'officina generatrice che sarà dal comune di Roma costruita.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 11 della legge 11 luglio 1907, n. 502, è sostituito il seguente:

È dichiarata di pubblica utilità la espropriazione delle seguenti aree:

a) dell'area che dovrà darsi in cambio al Ministero della guerra per uso di piazza d'armi, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione annessa alla presente legge;

b) di quelle aree che saranno necessarie per la costruzione della strada dalla Porta San Paolo alla costa marittima fra Castel Fusano ed il Tevere, nonchè delle aree comprese nelle zone laterali alla strada stessa, per una larghezza di 400 metri da un ciglio stradale e altrettanti dall'altro, qualunque sia la misura che della strada stessa sarà per stabilirsi. Nel tratto da Porta San Paolo al Casale di Malafede le aree espropriabili a nord ovest della strada saranno quelle comprese nella zona fra il ciglio della strada medesima e la sponda sinistra del Tevere, qualunque sia la larghezza di tale zona.

c) delle aree che saranno necessarie per la creazione di un sobborgo marittimo contiguo alla zona demaniale litoranea dallo Stato concessa al comune con la convenzione 5 marzo 1907 di cui all'articolo 1 della presente legge, per una profondità di metri 500 dalla zona stessa;

d) delle aree occorrenti per la costruzione di nuovi edifici necessari alla sistemazione dell'Università di Roma, e degli istituti annessi.

Tutte le espropriazioni previste dal presente articolo saranno fatte con le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. Tali norme non saranno applicabili alle aree comprese nelle zone laterali al tratto di strada fra la Porta San Paolo e la Basilica omonima, le quali saranno, invece, soggette all'imposta sul valore delle aree fabbricabili e alle norme relative di espropriazione di cui nella legge 11 luglio 1907, n. 502, ancorchè non si trovino entro il nuovo piano regolatore della città di Roma.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il termine di 25 anni assegnato con il regio decreto 8 marzo 1883 per l'attuazione del piano regolatore della città di Roma e delle successive modificazioni ed aggiunte è prorogato di due anni.

(È approvato).

Art. 4.

A tutte le opere che saranno comprese nel nuovo piano regolatore edilizio e di ampliamento di cui agli articoli 5 e 7 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 14 della convenzione 14 novembre 1880 approvata con la legge 14 maggio 1881, n. 209, e negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti delle espropriazioni per prolungamento di via Cavour e per la sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II. è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore della città di Roma, il piano in data 15 giugno 1907, a firma dell'ingegnere capo del Genio civile di Roma, (S.G.) A. Pullini, estratto da quello a firma degli Ingegneri A. Rocco, G. B. Giovenale, G. Koch, Mario Moretti, e A. Pullini, vistato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza del 15 maggio 1907, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'articolo 3 della legge 6 agosto 1893, n. 458.

(È approvato).

Art. 6.

È autorizzata la Cassa di depositi e prestiti a concedere al comune di Roma, alle stesse condizioni indicate nell'articolo 10 della legge 11 luglio 1907, un altro prestito di lire 10,000,000 da destinarsi dal Comune a favore dell'istituto delle case popolari di Roma, alle condizioni e con le garanzie che avranno stabilite con decreto reale.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Barzilai. Ne ha facoltà.

BARZILAI. Una semplice riserva. Nell'articolo 6 si stabilisce che la Cassa depositi sia autorizzata ad un nuovo prestito di

10 milioni chiesto dal comune ed in favore dell'istituto delle case popolari. Il Governo, aderendo a questa domanda, dà indubbiamente un'altra prova di un fatto che io ho già in altra occasione riconosciuto, cioè che esso intende l'importanza e la gravità del problema delle abitazioni nella capitale. L'amministrazione ha chiesto una somma abbastanza modesta, e ciò in corrispondenza a quel criterio di prudenza onde essa intende regolarsi, e che non deve andare disgiunto, trattandosi specialmente di un bilancio che non è lievemente oberato di debiti, dal proposito di attuare un radicale programma.

Però la riserva che debbo fare è questa. Non v'è da illudersi, che, nemmeno con questa facoltà data alla Cassa depositi e prestiti di fornire un capitale ulteriore di 10 milioni all'istituto delle case popolari, il problema sia largamente avviato verso la sua risoluzione. Il problema, purtroppo, (e l'onorevole presidente del Consiglio lo sa) è molto più ampio, perchè si tratta di una sproporzione, di una sperequazione tale fra la domanda e l'offerta, in materia d'abitazioni, da non lasciare fondata speranza che l'industria privata possa in breve tempo risolverlo, nei termini che, se non l'ideale nella materia, almeno le aspirazioni più modeste potrebbero richiedere.

Quindi, mentre io voterò volentieri quest'articolo di legge e darò atto un'altra volta all'onorevole presidente del Consiglio dell'interesse che pone alla questione, osservo che la votazione di questo articolo non deve, nè per la Camera, nè per il Governo, rappresentare l'ultima parola nei riguardi di questo problema.

Non credo all'utilità di un comune costruttore di case, e tanto meno dello Stato, ma credo all'utilità di quest'ente intermedio, che è stato opportunamente istituito, e che può, senza la creazione di un vero e proprio demanio comunale, provvedere più e meglio dell'industria privata al bisogno.

Ma credo ancora che i fondi, i quali dovranno essere posti a disposizione di quest'ente, perchè possa, non tutto in una volta (sarebbe curioso il pretender questo), ma gradatamente, essere messo in grado di venire alla soluzione del quesito, dovranno in avvenire essere molto più larghi di quelli che si consentono con quest'articolo.

Io dunque domando all'onorevole presidente del Consiglio che, quando egli veda

che la situazione delle cose reclamerà che la Cassa depositi e prestiti allarghi la sua borsa verso l'istituto delle case popolari, dichiarando che troverà nel Governo una benevola adesione, piuttosto che un inciampo, od un ostacolo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In materia di costruzioni di case, credo che sia necessario fare una distinzione fondamentale tra le case che devono servire alle classi meno agiate, e quelle che devono servire a coloro che per le loro condizioni economiche possono pagare pigioni anche in misura elevata. Ora qui per Roma, con la legge che è stata approvata e con quella oggi in discussione, si provvede a due categorie di abitazioni, e cioè alle case per gli operai ed alle case per gli impiegati meno agiati, per gli impiegati vale a dire che non possono pagare col loro stipendio più di una determinata somma per l'affitto della loro dimora.

Quanto alla questione delle case degli impiegati, ho risposto poco fa ad una interrogazione che mi rivolgeva l'onorevole Luzzatti, dichiarando che i dieci milioni, che sono stati stanziati colla legge precedente, saranno dalla Cassa depositi e prestiti, con le garanzie stabilite dal regolamento, posti a disposizione di quell'ente che dovrà costruirle.

L'onorevole Barzilai ammetterà che, ristretta alla categoria degli impiegati in condizioni non molto floride di finanze, la somma di dieci milioni rappresenta una concessione molto considerevole perchè le case economiche, costruite senza opere di lusso, vengono a costare all'incirca 1,000 lire per camera. L'onorevole Barzilai quindi converrà che questo capitale, messo a disposizione degli impiegati meno abbienti, è un contributo abbastanza largo.

Resta la questione delle case popolari.

Noi alle case popolari colla legge precedente abbiamo dato 3 milioni di capitale e poi abbiamo accordato a beneficio dell'Istituto per la loro costruzione una metà della tassa sulle aree. Questa tassa non può essere applicata, se non quando sarà approvato il piano regolatore, che io mi auguro il municipio riesca a compilare molto rapidamente.

E allora l'Istituto per le case popolari avrà a sua disposizione un'entrata che credo non debba essere inferiore alle 400 mila lire

all'anno, e con la quale esso potrà procurarsi un capitale abbastanza considerevole da dedicare alla costruzione delle case. Dunque, con la legge che votiamo ora, mettiamo a disposizione dell'Istituto altri dieci milioni, e tra questi dieci milioni e i tre milioni già concessi, trattandosi di costruire case popolari e quindi economiche, v'è per lo meno tanto da costruire un quattordici o quindici mila camere per le classi popolari.

L'onorevole Barzilai ha riconosciuto che in questa fabbricazione non si può andare al di là di un certo limite. Certamente spendendo i tre milioni di capitale concessi, oltre della somma che potrà l'Istituto procurarsi dando a garanzia la tassa sulle aree, che corrisponde ad un capitale di parecchi milioni, esso non potrà procedere alla costruzione delle case se non in un certo numero di anni; ma io vado fino al punto di dichiarare che, a mio avviso, qualunque Governo, quando sarà ultimata la costruzione di queste case e si sarà provato che l'Istituto funziona regolarmente, se si sentirà ancora il bisogno di costruire altre case per le classi popolari, verrà volentieri in aiuto di esso, tanto più se il risultato sarà veramente buono, come io mi auguro. (*Benissimo!*)

L'assegnare fin d'ora una somma maggiore non farebbe che allontanare qualsiasi iniziativa privata: ed a questo proposito mi pare sia opportuno fare una raccomandazione a molti.

Quando si viene a parlare, come ha accennato l'onorevole Barzilai, pur respingendo l'idea, del comune che si metta a costruire delle case, non si pensa che il risultato che se ne avrebbe sarebbe quello di far scomparire qualunque iniziativa privata.

Infatti quale speculatore si metterebbe a costruire delle case, se avesse dinanzi a sé la prospettiva di avere per concorrente il Municipio che costruirebbe senza alcun proposito di guadagno?

Io ho piacere che l'onorevole Barzilai sia d'accordo con me in questo concetto, che sia cioè assolutamente contrario all'interesse pubblico il lasciar credere che un giorno il Municipio si metterà a fare la concorrenza all'industria privata: mi pare invece che si debba soltanto rimanere fermi in questo concetto: finchè si tratta di case popolari, nel vero senso della parola, larghiamo pure quanto occorre, per avere una

costruzione proporzionata ai bisogni della città, (e per quello che riguarda gli impiegati dieci milioni assegnati sono già un contributo molto largo, perchè equivale all'incirca a diecimila camere a disposizione di una classe abbastanza ristretta di persone) ma tutto ciò che riguarda la costruzione di case di speculazione lasciamolo alla libera industria privata; facilitiamo quanto si può questa industria, la faciliti il Municipio concedendo le aree di sua proprietà a condizioni di favore; ma escludiamo in modo assoluto che si voglia fare la concorrenza all'industria libera. (*Approvazioni*).

In caso diverso, invece di facilitare la costruzione di case, noi opporremo ad essa un ostacolo quasi insuperabile.

Spero che l'onorevole Barzilai sarà soddisfatto di queste mie dichiarazioni. (*Approvazioni*).

BARZILAI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTINI, *relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, nulla avrei a rispondere all'onorevole Barzilai; mi piace di rispondere a un deputato, e specie ad un rappresentante di Roma, verso cui sento il dovere di dire quanto non mi sento per nulla obbligato dire ai giornali... (*Interruzioni — Commenti*). E gli dirò che concordo con lui nel riconoscere che il municipio costruttore e la città-giardino sono proposte, che in pratica approdano a poco.

Osservo poi che la somma di cento milioni, che taluno dimanda per la costruzione di case, porterebbe ad una affluenza in Roma di parecchie migliaia di operai e, che, essendoci già una crisi di abitazioni, non si saprebbe dove, a meno non si volesse barbaramente attendarli, alloggiare questi operai.

A me pare che con la somma messa a disposizione dell'Istituto per le case popolari, di tre milioni prima e di dieci milioni ora, più il reddito della metà delle imposte sulle aree molto possa farsi. Ed a questo proposito desidero rettificare una asserzione dell'onorevole presidente del Consiglio; che cioè le camere, costruite ed arredate modestamente, ma igienicamente, verrebbero a costare 800 lire l'una, e che quindi con dieci milioni, si provvede a 12 mila camere, invece che a 10 mila.

Naturalmente, poi, non bisogna lasciar mano libera ai troppo ingordi speculatori.

Sappiamo quanto si gridi contro il rincaro delle pigioni. Tanto per non fare i nomi, diciamo che la Società dei beni stabili, il cui organo nelle elezioni tanto sbraitò contro il caro delle pigioni, è quella, che ha aumentato del 50 per cento le sue pigioni; (*Si ride*) e fa i contratti per un anno! Ed io chiamo l'attenzione del ministro dell'interno, che deve curare la salute pubblica, sulla necessità di fare un'ispezione nelle case, che la Società dei beni stabili possiede nei pressi di Porta Maggiore, per vedere come la povera gente, che ivi abita, sia trattata alla stregua delle bestie. Non una norma igienica è osservata là, dove la Società dei beni stabili specula largamente.

E bene dirle queste cose chiare e nette in Parlamento.

Come ha detto il presidente del Consiglio, l'Istituto delle case popolari, secondo la legge votata nell'estate scorsa, avrà la metà di quel che si trae dalla tassa sulle aree. Il municipio, poi, ha delle aree disponibili, e potrà favorire quell'Istituto. Quindi mi pare che l'Istituto delle case popolari trovi in questa legge, come ha trovato in quella passata, di che ampiamente migliorare la sua iniziativa.

E, come ho detto, credo che da questa legge, la crisi delle abitazioni uscirà immensamente migliorata.

Tutti noi che (come certamente anche l'onorevole Barzilai) stiamo a contatto col povero popolo, col popolo veramente povero, sappiamo, come ha verificato anche il ministro dell'interno, esservi della gente che vive in modo addirittura compassionevole. So che, quando l'onorevole presidente del Consiglio, dovendo largire sussidi, manda i suoi agenti a vedere dove alloggino i poveri che abbiano presentato istanze; ha potuto accertare (è vero, onorevole Giolitti?) (*Segni affermativi dell'onorevole presidente del Consiglio*) che molti di essi vivono in una maniera, che è vergognosa per una città moderna e civile.

A questo inconveniente, con la legge attuale, si cerca di provvedere, meglio che si può.

Io non ho scritto nella mia relazione che il problema era intieramente risoluto; ma ho chiaramente detto che era avviato alla risoluzione.

Come ha detto, e bene, il presidente del Consiglio, nessun Governo, quando si affaccino condizioni necessarie, negherà ulteriore appoggio all'Istituto delle case popolari, perchè questo tragga i migliori vantaggi;

ma mi pare che, pel momento, senza far questione di partito, proprio per l'amore, che deve unire noi tutti in favore delle classi povere, dobbiamo appagarci a questa legge, con la quale veramente si provvede a far sì che i poveri, che sono uomini come noi, vivano in condizioni d'uomini e non in condizioni inferiori, come non pochi vivono adesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 6 ed ultimo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, nella prossima seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Clemente Maraini a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

MARAINI CLEMENTE, *relatore*. M'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Aggiunta all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

L'onorevole relatore di questo bilancio è malato: chi lo sostituisce?

MANNA, *della Giunta generale del bilancio*. Lo sostituisco io.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario: legge*. (Vedi *Stampato* n. 879-A e n. 879-bis-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione dei capitoli.

Avverto gli onorevoli colleghi che i capitoli sui quali nessuno chiede di parlare si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. *Spesa ordinaria* — Categoria I. *Spese effettive* — *Oneri dello Stato* — *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 303,798,180.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,802,640.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (*Spesa obbligatoria*), lire 32,491,220.

Capitolo 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 32,976,530.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,080,880.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 987,170.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spesa obbligatoria*), lire 94,180.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori* di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (*Spesa obbligatoria*), lire 593,250.

Debiti redimibili. — Capitolo 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 8,562,820.

Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 9,597,840.

Capitolo 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), lire 223,340.

Capitolo 13. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'articolo 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Interessi, lire 24,906,004.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 27,275,865.

Capitolo 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento

dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,721,575.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,517,375.

Debiti variabili. — Capitolo 17. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 317,700.

Capitolo 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 6,200,000.

Capitolo 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 1,149,925.

Capitolo 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9, (articolo 3 dell'allegato D) (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi - (*Spesa obbligatoria*), lire 12,637,030.

Capitolo 25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi - (*Spesa obbligatoria*), lire 11,924,460.

Capitolo 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto - (*Spesa obbligatoria*), lire 3,056,360.

Capitolo 27. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli arti-

coli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530, lire 50,000.

Capitolo 28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 17,598,700.

Capitolo 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a (*Spesa obbligatoria*), lire 25,310.

Capitolo 30. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 30,000,000.

Capitolo 31. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (articolo 2, lettera B della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 9,053,690.

Capitolo 32. Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5551, lire 8,261,390.

Capitolo 33. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 4,911,013.

Capitolo 34. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (*Spesa obbligatoria*), lire 72,790.

Capitolo 35. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, numero 339 - Interessi (Duodecima annualità), lire 3,900,560.

Capitolo 36. Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1897, n. 25, articolo 2), lire 105,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 37. Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse*), lire 2,650,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Astengo.

ASTENGO. Prendo a parlare per rivolgere all'onorevole ministro del tesoro una raccomandazione a pro della benemerita classe dei pensionati.

L'aumento continuo delle esigenze della vita, come ha convinto il Governo della necessità di migliorare la condizione economica degli impiegati, dovrebbe consigliarlo ad apportare qualche miglioramento anche a quella dei pensionati e loro famiglie.

L'ammontare delle pensioni, ragguagliato ai bisogni di altri tempi, non è più sufficiente a soddisfare a quelli dell'oggi. I nostri vecchi impiegati che, con l'opera loro nelle pubbliche amministrazioni, nell'esercito e nell'armata, hanno concorso a creare questo benessere generale, sono i soli che ne sono esclusi, anzi ne risentono danno per il conseguente rincaro dei generi necessari alla vita.

Ritengo che lo Stato non debba tollerare questa ingiustizia di ordine morale, e parmi che un qualche sollievo arrecherebbe a questa benemerita classe l'esonerarla dalla tassa di ricchezza mobile, che colpisce gli assegni di pensione. (*Commenti*).

Il sacrificio dello Stato non sarebbe eccessivo: si tratterebbe di circa sei milioni all'anno. L'argomento, comunque, è degno di considerazione e di studio, ed io lo sottopongo all'onorevole ministro, al quale rivolgo la preghiera di portare sullo stesso la sua attenzione, e se col suo ingegno e coi suoi sentimenti di bontà, riuscirà a conciliare gli interessi della finanza con quelli dei pensionati, farà opera veramente conforme a giustizia e ad umanità. Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Manna ha facoltà di parlare.

MANNA, *della Commissione generale del bilancio*. Io debbo fare una sola dichiarazione. La questione sollevata dall'onorevole Astengo tocca la consistenza e l'equilibrio del bilancio, e risolta nei sensi desiderati dall'onorevole Astengo ci espone a conseguenze finanziarie che prime d'ogni altro il Governo deve valutare. Alla Giunta quindi per ora non resta che riserbare il suo giudizio dopo che il Ministero del tesoro, se lo crederà, avrà presentato dei provvedimenti concreti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Astengo ha sollevato una questione

che, come egli ben disse, è degna della massima considerazione e di più attento studio.

L'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio, che io ringrazio, ha fatto delle riserve, alle quali naturalmente debbo anch'io associarmi, sulle conseguenze finanziarie che possono avere i desideri accennati dall'onorevole Astengo. La questione delle pensioni è stata molte volte sollevata in quest'aula ed ha formato oggetto di voti della Giunta generale del bilancio e della Camera.

Si esortava allora il Governo a studiare la materia e, come l'egregio collega Astengo sa, è stata nominata una Commissione Reale, presieduta dal mio ottimo collega onorevole Fasce, la quale ha incarico di studiare tutte le questioni che si riferiscono al trattamento di riposo per gli impiegati dello Stato. È però da avvertire che quello incarico era ispirato piuttosto a cercare economie che ad aumentare le spese.

Oggi il debito vitalizio ammonta già in cifra tonda ad ottantotto milioni ed anche in questi ultimi otto mesi, nell'esercizio che corre, abbiamo un aumento di un milione e cinquantamila lire. Ma non voglio con ciò escludere che nello studio ampio affidato alla detta Commissione, possano essere comprese anche alcune domande intese a mitigare certe disposizioni troppo rigorose della legge vigente.

Il collega Astengo comprenderà che allo stato attuale delle cose, conviene non pregiudicare il lavoro già iniziato dalla Commissione, e che è per me un dovere non addentrarmi nel merito della questione. L'onorevole Astengo può essere sicuro che la Commissione presieduta dal comune amico Fasce farà un esame diligente e coscienzioso di tutte le questioni. E senza dubbio terrà in vista la savia raccomandazione fatta pure dall'onorevole Astengo, che cioè la questione deve essere considerata non soltanto dal punto di vista dei desideri dei pensionati, ma anche dal punto di vista dell'interesse dell'erario.

Le domande presentate dagli interessati sono numerosissime, e non poca materia di studio offrono alla Commissione. Fra le tante, me ne sovviene ora una raccomandata mi ieri dal collega Baccelli Alfredo, e che è presentata non dagli impiegati, ma dalle impiegate. Con la interpretazione che si dà

attualmente alla legge, mentre le vedove e gli orfani degli impiegati hanno diritto alla pensione, gli orfani invece delle impiegate non hanno nessun beneficio, nessun aiuto.

Fra le varie domande che formeranno oggetto di studio per la Commissione Reale vi sarà anche questa.

Ora prego l'onorevole Astengo a voler tenersi soddisfatto di queste mie brevi dichiarazioni, o almeno a voler riconoscere che non è dato a me di addentrarmi oggi nel merito della questione.

Giacchè poi ho la parola, debbo cogliere l'occasione per esprimere il vivo rammarico che provo nel non vedere presente il relatore del bilancio, onorevole Abignente, impedito dall'essere fra noi per malattia.

Io gli mando di cuore il più fervido augurio di immediata guarigione. E come ringrazio lui per il diligente lavoro che ha fatto con la sua relazione densa di pensiero, ringrazio anche l'onorevole Manna, che ha la cortesia di sostituire il relatore.

Così pure non posso tralasciare di esprimere la mia gratitudine alla Giunta generale del bilancio per l'assidua cooperazione e per il prezioso aiuto che dà al ministro del tesoro.

Le raccomandazioni che sono contenute nella relazione Abignente, fatte a nome della Giunta generale del bilancio, tornano più che opportune e di aiuto al ministro del tesoro nella lotta che deve sostenere quotidianamente per resistere alle eccessive domande di spesa. E per ora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni il capitolo 37 s'intenderà approvato in lire 2,650,000.

Pensioni straordinarie. — Capitolo 38. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala ed ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, per memoria.

Capitolo 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 46,000.

Dotazioni. — Capitolo 40. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 41. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il

Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, numero 393), lire 1,000,000.

Spese per le Camere Legislative. — Capitolo 42. Spese pel Senato del Regno, lire 525,000.

Capitolo 43. Spese per la Camera dei deputati, lire 1,060,000.

Capitolo 44. Rimborso all'amministrazione delle ferrovie di Stato, e alle altre società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 882,000.

Spese generali di amministrazione. — *Ministero.* — Capitolo 45. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,786,290.

Capitolo 46. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 325,788.

Capitolo 47. Spese d'ufficio del Ministero, lire 95,240.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Capitolo 48. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 6,800.

Capitolo 49. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 400.

Capitolo 50. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 20,000.

Capitolo 51. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 10 000.

Corte dei conti. — Capitolo 52. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,911,670.

Capitolo 53. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 223,590.

Capitolo 54. Spese d'ufficio, lire 40,000.

Capitolo 55. Spese di riscaldamento e di illuminazione dei locali, lire 14,000.

Capitolo 56. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria, lire 30,000.

Capitolo 57. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami, lire 15,000.

Capitolo 58. Sussidi agli impiegati al personale di basso servizio e famiglie, lire 25,000.

Capitolo 59. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Capitolo 60. Personale straordinario della

Corte dei conti — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,600.

Vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli. — Capitolo 61. Personale dell'Ispettorato generale (*Spese fisse*), lire 83,000.

Capitolo 62. Personale di ruolo dell'Ispettorato generale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,170,

Capitolo 63. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza, lire 6,450.

Avvocature erariali. — Capitolo 64. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,045,910.

Capitolo 65. Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 22,403.

Capitolo 66. Personale straordinario, lire 12,440.

Capitolo 67. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 500.

Capitolo 68. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 43,500.

Capitolo 69. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 39,750.

Intendenze di finanza. — Capitolo 70. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economici delle intendenze (*Spese fisse*), lire 2,132,240.

Capitolo 71. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economici delle intendenze — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 11,570.

Capitolo 72. Personale straordinario, lire 5,700.

Capitolo 73. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 350.

Servizio del tesoro. — Capitolo 74. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (*Spese fisse*), lire 1,293,490.

Capitolo 75. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 28,880.

Capitolo 76. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni, lire 15,670.

Capitolo 77. Spese d'ufficio della tesore-

ria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massaua, lire 12,655.

Capitolo 78. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 3,600.

Capitolo 79. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 19,500.

Capitolo 80. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori, lire 35,500.

Capitolo 81. Spese per i servizi del tesoro, lire 21,500.

Capitolo 82. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, lire 1,500.

Capitolo 83. Spese di liti sostenute nell'interesse delle amministrazioni del tesoro e del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Capitolo 84. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma, lire 2,460.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 85. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 71,560.

Capitolo 86. Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 8,413.

Capitolo 87. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 88. Spese d'esercizio della zecca (*Spesa obbligatoria*), lire 130,000.

Capitolo 89. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti — Premi per modelli di nuovi tipi di monete — Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari, lire 18,000.

Capitolo 90. Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico, lire 4,500.

Capitolo 91. Scuola dell'arte della medaglia, lire 15,000.

Servizi diversi. — Capitolo 92. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 37,660.

Capitolo 93. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni

straordinarie — Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508, lire 125,000.

Capitolo 94. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 95. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 96. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa, lire 50,000.

Capitolo 97. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina cartevalori e per comprovarne la legittimità della circolazione (*Spesa obbligatoria*), lire 51,615.

Capitolo 98. Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico, lire 15,130.

Capitolo 99. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 124,500.

Capitolo 100. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 26,500.

Capitolo 101. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 102. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652), lire 50,000.

Capitolo 103. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 104. Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 10,000.

Capitolo 105. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi, lire 71,000.

Capitolo 106. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 107. Spese postali, lire 6,000.

Capitolo 108. Spese di stampa, lire 116,700.

Capitolo 109. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 26,550.

Capitolo 110. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (*Spesa d'ordine*), lire 600.

Capitolo 111. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 112. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro, lire 20,000.

Capitolo 113. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 44,000.

Capitolo 114. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 20,000.

Capitolo 115. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 175,000.

Capitolo 116. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, numero 67 (*Spesa d'ordine*), lire 57,735.

Capitolo 117. Spesa di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato — Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato, lire 7,744.

Capitolo 118. Spese per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 225,800.

Capitolo 119. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato, lire 4,000.

Capitolo 120. Spese casuali, lire 18,000.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 121. Personale (*Spese fisse*), lire 31,760.

Capitolo 122. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa na-

zionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri (*Spesa d'ordine*), lire 688,220.

Capitolo 123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle cartevalori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (*Spesa d'ordine*), lire 1,850,000.

Capitolo 124. Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa cartevalori, lire 10,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 125. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 4,000,000.

Capitolo 126. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I., *Spese fisse.* — *Oneri dello Stato* (Debiti variabili). — Capitolo 127. Interessi del 2 per cento a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili. (*Spesa obbligatoria*), lire 6,500.

Capitolo 129. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 12 legge stessa e articolo 1 regio decreto 29 luglio 1906, numero 403) (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 130. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'intere-

resse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per risanare i danni causati dal terremoto (articolo 13 legge 25 giugno 1906, n. 255), per memoria.

Capitolo 131. Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto (articoli 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255) (Ultima rata), lire 1,000,000.

Capitolo 132. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire 280,000.

Capitolo 133. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,500, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni, lire 1,770,000.

Capitolo 134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 358,300.

Capitolo 135. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 — articolo

4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 — (Scadenza 31 dicembre e 25 giugno di ciascun anno per anni 50), lire 38,790.

Capitolo 136. Canone dello Stato nella misura dell' 1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320. (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno), lire 229,690.

Capitolo 137. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria*.

Capitolo 138. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, numero 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, lire 2,500,000.

Capitolo 139. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (diciassettesima annualità), lire 162,840.

Spese diverse. — Capitolo 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 252,200.

Capitolo 141. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 2,500.

Capitolo 142. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137, *per memoria*.

Capitolo 143. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 36 170.

Capitolo 144. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343), lire 330,000.

Capitolo 145. Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) lire 970,000.

Capitolo 146. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 147. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211), lire 300,000.

Capitolo 148. Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 500,000.

Capitolo 149. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 150. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (*Spesa d'ordine*), lire 450,000.

Capitolo 151. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (*Spesa d'ordine*), lire 540,000.

Capitolo 152. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Quinta delle dieci annualità dovute ai termini dell'articolo 39 della legge 30 dicembre 1894, n. 597, modificata con l'articolo 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53, lire 300,000.

Capitolo 153. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione

del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'articolo 1, comma 2, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 1,000,000.

Capitolo 154. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa, lire 100,000.

Capitolo 155. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Articolo 3 della legge 14 luglio 1906, n. 538), *per memoria*.

Capitolo 156. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385), *per memoria*.

Categoria III. Movimento di capitali. — *Estinzione di debiti*. — Capitolo 157. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Ammortamento, lire 8,254,210.

Capitolo 158. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,238,100.

Capitolo 159. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,589,920.

Capitolo 160. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*) lire 1,800,000.

Capitolo 161. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali — Legge 27 aprile 1885 n. 3048 — Ammortamento, lire 4,150,000.

Capitolo 162. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 163. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 163,000.

Capitolo 164. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma a per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo — Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*) lire 52,000.

Capitolo 165. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 166. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata col titolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 — Ammortamento (dodicesima annualità), lire 1,099,450.

Capitolo 167. Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 232), lire 1,340,000.

Capitolo 168. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per la esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Quarta rata), lire 213,000.

Capitolo 169. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909 (*Spesa obbligatoria*) lire 4,331,710.

Capitolo 170. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909) (*Spesa obbligatoria*), lire 3,062,510.

Capitolo 171. Mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Ammortamento al 1° gennaio 1909 (*Spesa obbligatoria*), 956,810.

Capitolo 171-bis. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni da essa fatte ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 537, per la corresponsione di pensioni ed assegni vitalizi ai Mille di Marsala ed ai veterani delle guerre per la indipendenza nazionale, lire 3,000,000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato. — Capitolo 172. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di ma-

teriale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907, lire 110,000,000.

Capitolo 173. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Uso temporaneo di disponibilità di cassa.

— Capitolo 173-bis. Somma da anticiparsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato mediante l'uso temporaneo delle disponibilità di cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro con emissione di certificati ferroviari 3.50 per cento netto, per provvedere a pagamenti di spese ferroviarie, di cui le leggi 22 aprile e 25 giugno 1905, nn. 137 e 261, 19 aprile e 23 dicembre 1906, nn. 127 e 638, *per memoria*.

Anticipazioni a Province e Comuni. —

Capitolo 174. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, lire 2,500,000.

Partite che si compensano coll'entrata. —

Capitolo 175. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 176. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (*Spesa d'ordine*), lire 9,771,174.

Capitolo 177. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di

debiti redimibili convertiti (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 178. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire 9,320.

Categoria IV. *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 179. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso, lire 5,172.

Capitolo 180. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo, lire 15,460.

Capitolo 181. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,947,825.

Capitolo 182. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324) *Spesa d'ordine*, lire 8,250,000.

Capitolo 183. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative, lire 517,590.

Riassunto per titoli. — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 380,049,050.

Debiti redimibili, lire 77,804,819.

Debiti variabili, lire 110,983,928.

Debito vitalizio, lire 2,696,000.

Dotazioni, lire 16,050,009.

Spese per le Camere legislative, lire 2,467,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero, lire 3,207,318.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 37,200.

Corte dei conti, lire 2,304,860.

Vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, lire 94,620.

Avvocature erariali, lire 1,164,503.

Intendenze di finanza, lire 2,149,860.

Servizio del tesoro, lire 1,450,755.

Regia zecca e monetazione, lire 249,473.

Servizi diversi, lire 1,753,534.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte valori, lire 2,579,980.

Fondi di riserva, lire 5,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 610,042,900.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.*

— Debiti variabili, lire 6,377,120.

Spese diverse, lire 5,080,879.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 11,457,990.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 33,320,710.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, lire 110,000,000.

Uso temporaneo di disponibilità di cassa, per memoria.

Anticipazione a provincie e comuni, lire 2,500,000.

Partite che si compensano coll'entrata, lire 9,950,494.

Totale della categoria terza della parte straordinaria lire 155,771,204.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 167,229,194.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie, lire 777,272,094.

Categoria IV. *Partite di giro.* — Lire 10,736,047.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 621,500,890.

Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 155,771,204.

Totale spese reali, lire 777,272,094.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 10,736,047.

Totale generale, lire 788,008,141.

Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Si dia lettura dell'elenco annesso a questo articolo.

CIMATI, segretario, legge:

Elenco **A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1908 al 30 giugno 1909, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n.**
1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
 - » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia — Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia — Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napolitane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885 n. 3015, serie 3ª.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 numero 3048) — Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 — Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi.
 - » n. 18. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
 - » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887 n. 4785.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — *Interessi*.
 - » n. 25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 — *Interessi*.
 - » n. 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — *Interessi* 3.75 per cento netto.
 - » n. 28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.

- CAPITOLO n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
- » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 83. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 88. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 94. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
 - » n. 95. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 97. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 101. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 103. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 106. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 110. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro.
 - » n. 111. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 115. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, num. 272.
 - » n. 116. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
 - » n. 118. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 122. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
 - » n. 123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
 - » n. 127. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1433.
 - » n. 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 129. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie, fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 12, legge stessa ed articolo 1, regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
- » n. 134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 141. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 143. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 146. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 149. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 150. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).
 - » n. 151. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).
 - » n. 158. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 159. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 160. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 162. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 163. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 164. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 165. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 169. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.
 - » n. 170. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638. Ammortamento.
 - » n. 171. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento.

- CAPITOLO n. 175.** Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 176. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 177. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
 - » n. 182. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso del personale ferroviario, (legge 29 marzo 1900, n. 101; 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324).

Ministero delle finanze.

- CAPITOLO n. 19.** Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 39. Retribuzioni mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e spese per lavori a cottimo.
 - » n. 40. Indennità di missione al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.
 - » n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
 - » n. 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
 - » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 61. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 62. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio.
- » n. 69. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Idem).
 - » n. 72. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 73. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - n. 74. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
 - n. 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 76. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 78. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 79. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 80. Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
 - » n. 85. Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 86. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 87. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 88. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem).
 - » n. 89. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 90. Aggi agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate. (Idem).
 - » n. 93. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico
 - » n. 94. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 95. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 96. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 97. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 100. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 108. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - n. 109. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 111. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 112. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 113. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 114. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 115. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile.

CAPITOLO n. 116 Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

- » n. 117. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
- » n. 118. Rimborsó alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 119. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in Provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
- » n. 120. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1907-908 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17. legge 15 luglio 1906, n. 333).
- n. 130. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza. - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
- » n. 133. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare..
- » n. 144. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 145. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 149. Indennità di viaggio e di soggiorno, e competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
- » n. 151. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
- » n. 152. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 153. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
- » n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 167. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
- » n. 168. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 172. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
- » n. 174. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
- » n. 175. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
- » n. 185. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
- » n. 186. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

- CAPITOLO n. 193. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
- » n. 194. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 195. Vincite al lotto.
 - » n. 202. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 203. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 204. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dell'Amministrazione, da versarsi per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 208. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
 - » n. 209. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 211. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni nei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.
 - » n. 212. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.
 - » n. 213. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni, e di etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 220. Paghe agli operai delle saline, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per i servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
 - » n. 221. Pensioni agli operai delle saline.
 - » n. 223. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 225. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'imballaggio e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 226. Compra dei sali.
 - » n. 227. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale.
 - » n. 230. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastozia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

- CAPITOLO n. 231. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 232. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 236. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 242. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 245. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 246. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 249. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » n. 250. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 251. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 252. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera D, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
 - » n. 253. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 266. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 268. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 270. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 271. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 272. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 273. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 274. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 275. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui a titolo III della legge 5 luglio 1906, n. 386, art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116.
 - » n. 297. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - » n. 298. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

- CAPITOLO n. 299.** Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo riratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 300. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 301. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 302. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906).
 - » n. 303. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906).
 - » n. 305. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 306. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 307. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio. (Idem).
 - » n. 308. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 309. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre. (Idem).
 - » n. 310. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 311. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 312. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 313. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 314. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 315. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e degli art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 320.
 - » n. 316. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 317. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 318. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 319. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 320. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 321. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 322. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
 - » n. 323. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 324. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 325. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

- CAPITOLO n. 14.** Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- CAPITOLO n. 26.** Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 31. Spese di giustizia.
 - » n. 33. Restituzioni di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri.

- CAPITOLO n. 8.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 46. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.

- CAPITOLO n. 12.** Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 20. Spese di liti.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 119. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 144. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione media, rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 290. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 293. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 295. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Ministero dell'interno.

- CAPITOLO n. 21.** Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 30. Spese di liti.

- CAPITOLO n. 33.** Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535 articolo 24).
 - » n. 100. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - » n. 158. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80.000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399 e di lire 40.000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.
 - » n. 164. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, articolo 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).

Ministero dei lavori pubblici

- CAPITOLO n. 28.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
 - » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » (n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 42. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
 - » n. 71. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 74. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione Italo Svizzera per il Sempione. (Leggi 15 dicembre 1892, n. 780 e 21 giugno 1904, n. 150).
 - » n. 76. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

- CAPITOLO n. 22.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 31. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 35. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 46. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni.
 - » n. 47. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 48. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.
 - » n. 49. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 50. Spese eventuali per il trasposto delle corrispondenze e dei pacchi.

- CAPITOLO n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni risposta (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
- » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal casiere centrale per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
 - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzioni ai fattorini telegrafici.
 - » n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
 - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi.
 - » n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
 - » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni - risposta.
 - » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 89. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta. Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta, del telegrafo e del telefono. Spesa per la cernità della carta destinata al macero. Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle casse di risparmio postali.
 - » n. 125. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
 - » n. 126. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 127. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
 - » n. 129. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 145. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del Regio Decreto 21 maggio 1903, n. 253.
 - » n. 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).
 - » n. 148. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffizi postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione dalla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della guerra.

- CAPITOLO n. 10.** Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare, e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 59. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 61. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 62. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

- CAPITOLO n. 13.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a), 23 luglio 1896, n. 318, 28 giugno 1906, n. 208 e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 47. Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 70. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- CAPITOLO n. 5.** Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 24. Spese di liti.
 - » n. 28. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 37. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda
 - » n. 57. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi ed esperienze diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 139), della *Mosca olearia* e della *Brusca* ed altri insetti nocivi agli ulivi. - Ispezioni e missioni.

- CAPITOLO n. 65.** Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*. — Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio. — Contributi e concorsi.
- » n. 66. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane. — Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio. — Contributi e concorsi.
 - » n. 79. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
 - » n. 81. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - » n. 82. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 88. Esecuzione della leggi sui demani comunali del Mezzogiorno sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia. Retribuzioni e compensi ed altre spese inerenti a siffatti servizi.
 - » n. 132. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 134. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio Decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 156. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio Decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).
 - » n. 162. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 165. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - » n. 176. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 193. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 coll'annesso elenco di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Mini-

steri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Si dia lettura dell'elenco B annesso a questo articolo.

CIMATI, segretario, legge:

Elenco **B.**

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- CAPITOLO n. 81. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili, sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 83. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle finanze.

- CAPITOLO n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
- » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario. - Art. 6, alleg. G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 69. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 72. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 74. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 76. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 88. Spese per imposte e sovrimposte. (Canali Cavour).
- » n. 89. Spese di coazioni e di liti. (Idem).
- » n. 90. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 94. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 95. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- n. 96. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- n. 97. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- n. 109. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- n. 111. Spese per la gestione delle esattorie.
- » n. 112. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 113. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette)

- CAPITOLO n. 114. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- » n. 115. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 117. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 122. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 123. Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 124. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
 - » n. 125. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 126. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 129. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 130. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 131. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 132. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di piroscafi e battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 137. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
 - » n. 144. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 145. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 151. Aggiugli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 152. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito sullo zucchero e sugliucosioimpiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 153. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 167. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 168. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

- CAPITOLO n. 172. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
- » n. 183. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 185. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 186. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 202. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 204. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 209. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 212. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 213. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 223. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 230. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 231. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 232. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 236. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 240. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
 - » n. 242. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

- CAPITOLO n. 246. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 251. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 266. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 268. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 270. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 272. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 274. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 300. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 307. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 308. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 309. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 310. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali e altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 311. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 312. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 313. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 317. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 318. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 319. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 320. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
 - » n. 321. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 322. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 323. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 324. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3 coll'elenco annesso di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 4

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 12,000
Id. delle finanze	» 25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	» 20,000
Id. degli affari esteri	» 10,000
Id. dell'istruzione pubblica	» 12,000
Id. dell'interno	» 48,000
Id. dei lavori pubblici	» 20,000
Id. delle poste e dei telegrafi	» 18,000
Id. della guerra	» 240,000
Id. della marina	» 40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 6,000
	<u>L. 451,000</u>

Al conto consuntivo 1908-909 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pais a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAIS. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione per la spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

LACAVÀ, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'andamento dei servizi del Ministero delle finanze nell'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione della relazione sull'andamento dei servizi del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.

Risultamento di votazioni segrete.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; ed invito gli onorevoli segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione, stipulato tra Italia e la Repubblica di San Salvador, il 14 di aprile 1906.

Presenti	209
Votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	198
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Approvazione della convenzione di commercio e di navigazione conclusa tra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906.

Presenti	208
Votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	200
Voti contrari	8

(La Camera approva).

Approvazione della convenzione 23 giugno 1907 per la concessione della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città ed autorizzazione all'esercizio della medesima da parte della Direzione delle ferrovie dello Stato; conversione in legge del regio decreto 21 luglio 1907, n. 386, che approvò la convenzione dell'11 stesso mese per la cessione alla Società nazionale di ferrovie e tramvie dell'esercizio della linea Brescia Iseo.

Presenti	208
Votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	195
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Costituzione in comune autonomo della frazione di Sannicola, distaccandola dal comune di Gallipoli:

Presenti	207
Votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	183
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

Presenti	209
Votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	190
Voti contrari	19

(La Camera approva).

Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi:

Presenti	208
Votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	184
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Abbruzzese — Abozzi — Agnesi — Albasini — Alberti — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Baranello — Barnabei — Barzilai — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Bissolat — Bizzozero — Bolognese — Bonicelli — Botteri — Bracci — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Camera — Campus-Serra — Canevari — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carmine — Casciani — Cassuto — Castellino — Castoldi — Celli — Cesaroni — Chimienti — Chiozzi — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colosimo — Credaro — Crespi — Curreno.

D'Alì — Daneo — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Della Pietra — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania — De Michetti — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Stefani

Carlo — De Viti De Marco — Di Cambiano — Di Rudini Carlo.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Fede — Fera — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fradeletto — Francica Nava — Fusinato.

Galletti — Galli — Gallini Carlo — Giardina — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Girardi — Guarracino — Guerci — Guerritore — Guicciardini.

Jatta.

Lacava — Landucci — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucca — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magni — Manna — Maraini Clemente — Marazzi — Marghieri — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Masi — Mazziotti — Mazzitelli — Mercè — Mezzanotte — Montauti — Monti Gustavo.

Negri de Salvi — Niccolini — Nuvoloni. Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Paniè — Pascale — Pellicchi — Personè — Pistoja — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pugliese.

Queirolo — Quistini.

Raccuini — Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Enrico — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Francesco — Rovasenda — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Sanarelli — Santamaria — Santini — Scaglione — Scaramella Manetti — Scellino — Schanzer — Scorcianini-Coppola — Sili — Solimbergo — Sonnino — Soulier — Squitti — Staglianò — Strigari.

Targioni — Tasca — Tedesco — Testasecca — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Turati — Turbiglio.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vecchini — Venezia — Ventura — Verzillo — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Abignente — Albertini.

Baragiola — Barracco — Bastogi — Battaglieri — Benaglio — Bernini — Brizzolesi.

Calissano — Calleri — Camerini — Cameroni — Campi Emilio — Centurini — Compans — Cornaggia — Costa-Zenoglio — Cottafavi.

Da Como — Dal Verme — Danieli — D'Aronco — De Michele-Ferrantelli — Di Saluzzo — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Di Trabia — Donati.

Fabri — Fani — Farinet Alfonso — Fessent — Florena — Furnari.

Gattorno — Giaccone — Ginori-Conti — Giunti — Goglio — Gorio — Graffagni.

Larizza — Lucchini.

Majorana Angelo — Malvezzi — Majorani Emilio — Marescalchi — Margaria — Masselli — Massimini — Matera — Matteucci — Medici — Melli — Mendaja — Morando — Moschini.

Odorico.

Pavia — Poggi.

Raineri — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rizzetti — Ronchetti.

Santoliquido — Scalini.

Venditti — Vetroni — Villa.

Zaccagnino.

Sono ammalati:

Arnaboldi.

Bona — Bonacossa — Bottacchi.

De Giorgio — Di Sant'Onofrio.

Galluppi — Guastavino.

Mira.

Papadopoli — Petroni — Pilacci.

Rizzo Valentino — Rizzone

Treves.

Assenti per ufficio pubblico.

Carugati — Castiglioni — Cavagnari.

Del Balzo.

Fulci Nicolò.

Lucifero Alfredo.

Torrigiani.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che l'ordine del giorno recherebbe la seconda lettura del disegno di legge:

« Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario per riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (Titoli II, V, VI) ».

Ma l'onorevole relatore forse non pensava che la Camera avrebbe così presto esaurito i precedenti argomenti, e quindi non è presente. Perciò, tutto quello che oggi la Camera poteva discutere è stato discusso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mezzanotte. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE. Per la nomina dell'onorevole Bertolini a ministro dei lavori pubblici è rimasto vacante un posto nella Commissione che esamina il disegno di legge: « Provvedimenti relativi alle tombole ed alle lotterie » già approvato dal Senato. Quindi io propongo che la Camera deferisca al Presidente l'incarico di nominare un altro commissario.

PRESIDENTE. Sta bene. Farò poi conoscere alla Camera il nome del nuovo commissario che sarà da me chiamato a far parte di questa Commissione.

MEZZANOTTE. Giacchè ho facoltà di parlare, proporrei ancora che all'ordine del giorno di domani, in principio di seduta, fosse iscritto lo svolgimento della mia proposta di legge:

« Modificazioni alla legge comunale e provinciale ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora nell'ordine del giorno di domani, in principio di seduta, sarà iscritto lo svolgimento di questa proposta di legge dell'onorevole Mezzanotte.

(Così è stabilito).

Propongo poi che nell'ordine del giorno di domani, sempre in principio di seduta, sia iscritta la discussione del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

(Così rimane stabilito).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ed io pregherei che fosse iscritto pure nell'ordine del giorno di domani, sempre in principio di seduta, il disegno di legge:

« Autorizzazione a produrre in regolare contratto un compromesso tra la regia marina e la « Società Cantieri navali riuniti » per permuta di terreni nel golfo di Spezia ».

E poichè l'articolo 73 del regolamento stabilisce che, dopo l'ultimo giorno di febbraio, si possano mettere nell'ordine del giorno la discussione dei bilanci ancorchè le relazioni non siano state ancora distribuite, e poichè di due bilanci, cioè di quelli della guerra e dell'agricoltura, la relazione è pronta, sebbene non ancora distribuita, doman-

do (poichè non vi è nessun'altra discussione urgente) che la discussione di questi bilanci sia messa nell'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, dopo gli argomenti indicati prima, sarà inserito nell'ordine del giorno la discussione dei bilanci della guerra e dell'agricoltura.

(Così è stabilito).

LEALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEALI. Desidererei sapere se e quando potranno discutersi le molte autorizzazioni a procedere che sono già iscritte nell'ordine del giorno. Chiederei che fossero discusse presto ed in un giorno solo, anche per sgombrare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Devo ripetere ancora quello che la Camera già conosce.

La Commissione del regolamento da me presieduta aveva proposto una riforma che mirava a far discutere le domande di autorizzazione a procedere entro un termine brevissimo, non appena decorso il tempo voluto dal regolamento, dopo la presentazione delle relazioni.

Alla Commissione del regolamento sembrava importare soprattutto che non si potesse credere che il Parlamento volesse evitare la discussione di questi argomenti.

LEALI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ma venne allora sostenuto che la cosa meritava un più maturo esame; poichè a volte queste autorizzazioni potevano involgere questioni politiche; e, su proposta dell'onorevole Sonnino, ogni deliberazione fu differita.

Quindi queste domande di autorizzazione a procedere sono rimaste, come dovevano rimanere, nell'ordine del giorno, ma seguono il loro turno; ed oggi poichè la Camera ha già stabilito di discutere subito altri argomenti, è inutile chiedere che si discutano immediatamente gli altri indicati dall'onorevole Leali; tanto più che nell'ordine del giorno di domani è già stata iscritta la discussione di due bilanci.

CASCIANI. Si potrebbero discutere le autorizzazioni dopo i bilanci.

LEALI. Sta bene. Ne riparlerò allora.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze.

CIMATI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, circa l'esecuzione della bonifica dello stagno Turbole in provincia di Cosenza.

« De Seta ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla convenienza di aggiungere due vetture per i viaggiatori ai treni merci che percorrono la linea Catanzaro-Marina S. Eufemia.

« Staglianò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere se ritiene giusto e conforme allo spirito della legge daziaria commisurare il dazio sul vino alla sua alcoolicità, prescindendo dal valore; e se non creda opportuno sentire il parere del Consiglio di Stato sull'applicazione di un simile criterio, che potrebbe specialmente danneggiare i vini meridionali.

« Jatta ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti il Governo ha preso e quali si propone di prendere di fronte alla importazione di uva secca destinata alle distillerie italiane.

« De Viti De Marco, Vallone, Jatta, Codacci-Pisanelli, Chimenti, Fazzi Vito.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sulla opportunità di prorogare di un altro anno l'articolo 25 del regolamento sugli esami, anche in considerazione che l'anno venturo la Camera, discutendo la riforma della scuola media, dovrà risolvere definitivamente la questione degli esami.

« De Felice-Giuffrida »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla necessità di presentare sollecitamente il disegno di legge per la costruzione della linea ferroviaria Cosenza-Cotrone, ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

« Lucifero Alfonso ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio sulla necessità di una radicale trasformazione dell'Istituto agrario Valdisavoia di Catania.

« De Felice-Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla sospensione degli studi della direttissima Roma-Napoli.

« Cantarano, Santini ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno; e così pure le interpellanze, qualora i ministri cui sono dirette non dichiarino, entro il termine fissato dal regolamento, di non accettarle.

La seduta termina alle 17.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Mezzanotte per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Discussione dei disegni di legge :

3. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-1908 (929).

4. Autorizzazione a tradurre in regolare contratto un compromesso fra la Regia Marina e la « Società Cantieri Navali Riuniti » per permuta di terreni nel Golfo di Spezia (933).

5. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge :*

Modificazioni ed aggiunte alla legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma (906).

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (879, 879-bis).

Discussione dei disegni di legge :

6. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 (887, 887-bis e ter).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (889, 889-bis).

8. *Seconda lettura del disegno di legge :* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

Discussione dei disegni di legge :

9. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

10. Sovvenzioni alle masse interne dei corpi del regio esercito (825).

11. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

12. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

13. Domanda a procedere contro il deputato Scaglione per il delitto previsto dall'articolo 105 della legge elettorale politica (275).

14. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vetroni per ingiurie (412).

15. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione (470).

16. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471).

17. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Di Trabia per contravvenzione alla legge sugli infortuni del lavoro (366).

18. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Enrico Ferri per ingiurie (475).

19. Mutualità scolastiche (244).

20. *Seguito della discussione sui disegni di legge :*

Conversione in legge del Regio Decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

Discussione dei disegni di legge :

21. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ravaschieri per lesioni colpose (520).

22. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa (472).

23. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

24. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi-doganali (445).

25. Disposizioni sulla navigazione interna (542).

26. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arigò per diffamazioni ed ingiurie a mezzo della stampa (367).

27. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).

28. Tombola telegrafica nazionale a favore dell'erigendo ospedale di Pescara (696).

29. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regì esercito (844).

30. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia (771).

31. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'ordinamento delle Camere di commercio e d'industria (682).

32. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Giovanni Curioni per ingiurie (849).

33. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Giuseppe Romano per millantato credito, falso, concussione e peculato (850).

34. Approvazione del piano generale regolatore e di ampliamento per la città di Torino (867).

35. Istituzione di una Cassa di Maternità (191).

36. Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1900, n. 449, concernente le norme provvisorie per la determinazione e il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto (596).

37. Garantigie e disciplina della magistratura (855).

38. Modificazioni all'ordinamento giudiziario (932).

39. Stanziamento di lire 78,300 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-1908 per la costruzione di una barca automobile ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli (923).

40. Aggiunta all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano (941).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati.